



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 22.11.2023  
COM(2023) 728 final

2023/0413 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2023) 384 final} - {SWD(2023) 372 final} - {SWD(2023) 373 final} -  
{SWD(2023) 374 final}

## Relazione

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

Le foreste e le altre superfici boschive dell'UE subiscono sempre di più la pressione dei cambiamenti climatici, dell'attività e dell'uso non sostenibile che l'uomo ne fa direttamente o indirettamente, e dei relativi cambiamenti di uso del suolo. Pericoli come incendi, infestazioni di parassiti, siccità e ondate di calore, che spesso si alimentano a vicenda, porteranno probabilmente a eventi catastrofici più frequenti e intensi, spesso al di là dei confini nazionali. Tali pressioni minano la resilienza delle foreste e ne minacciano la capacità di svolgere le diverse funzioni ambientali, sociali ed economiche. Alcuni pericoli, come gli incendi, rappresentano anche una minaccia diretta per la salute e la sicurezza umana. Essi inoltre aumentano i costi di gestione delle foreste, compresi quelli relativi alla lotta agli incendi.

Un sistema di monitoraggio completo di alta qualità, che controlli tutte le foreste e le altre zone boschive dell'UE, può contribuire a contrastare in modo più efficace tutte le pressioni e i pericoli. Ad esempio, il monitoraggio frequente della copertura arborea e delle perturbazioni ad essa relative tramite tecnologie di osservazione della terra (OT), integrato da un'attività di osservazione terrestre, può rivelare modelli di vulnerabilità delle foreste e consentire ai decisori di adottare misure adattive. In mancanza di tali conoscenze, a risentirne sono anche la tempestività e la qualità della pianificazione forestale da parte degli Stati membri. La pianificazione integrata a lungo termine è necessaria al mantenimento dell'equilibrio della domanda molto variegata di servizi e risorse forestali e a garantire la resilienza alle catastrofi, conformemente agli obiettivi e ai traguardi strategici dell'UE in materia di servizi, uso e protezione forestali.

Gli attuali strumenti di monitoraggio non sono pienamente idonei a tali finalità. Servizi quali il sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi (EFFIS) di Copernicus e lo strato ad alta risoluzione sulle foreste del servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus hanno offerto un certo livello di monitoraggio standardizzato basato sul telerilevamento e di dati nell'UE. Tuttavia il lavoro svolto al fine di armonizzare i dati rilevati a terra, raccolti principalmente mediante inventari forestali nazionali, si è concentrato su poche variabili fondamentali legate alle risorse di legname, come la biomassa epigea, il legname in piedi e la crescita. Anche in questi casi esistono lacune in termini di tempestività e maggiore disponibilità dei dati, che determinano incertezze sulla loro attendibilità e sui limiti al loro utilizzo. L'assenza di un lavoro mirato all'armonizzazione di altri dati rilevati a terra sulla base di variabili, soprattutto per quanto riguarda la biodiversità, ha reso difficile una valutazione a livello dell'UE delle condizioni dell'ecosistema forestale. Inoltre i dati disponibili sulle foreste presentano lacune significative, ad esempio per quanto riguarda la siccità o i danni forestali connessi agli scolitidi. Tali lacune ostacolano l'efficace prevenzione delle catastrofi forestali, nonché l'efficace preparazione e risposta a esse, da parte dei gestori dei terreni e delle autorità competenti. Inoltre diversi parametri forestali, come la biomassa e la struttura delle foreste, possono essere mappati e monitorati in modo attendibile in tutta l'UE solo combinando osservazioni terrestri, telerilevamento e modellizzazione. Tale combinazione è complessa e impegnativa, spesso a causa di problemi legati all'accesso ai dati e alla loro condivisione.

La mancanza di informazioni sulle condizioni e sullo sviluppo delle foreste in relazione alle perturbazioni o alle dinamiche ecosistemiche ostacola i responsabili politici e i gestori delle foreste nell'osservazione delle tendenze, nel rilevamento dei danni o del degrado in una fase precoce e nell'intervento efficace su di essi. Ciò pregiudica la capacità delle foreste di

continuare a fornire servizi, funzioni e beni ecosistemici alla società, tra cui la mitigazione dei cambiamenti climatici, in cui svolgono un ruolo fondamentale.

Nel complesso, le informazioni riguardanti lo stato delle foreste nell'UE, il loro valore ecologico, sociale ed economico, le pressioni cui devono far fronte e i servizi ecosistemici che forniscono sono frammentarie e disomogenee, in gran parte eterogenee e incoerenti, con lacune e sovrapposizioni di dati, i quali sono forniti con notevole ritardo e spesso solo su base volontaria. Sebbene esistano processi di rendicontazione che riuniscono i dati e le informazioni sulle foreste e sul loro sviluppo, come i *conti forestali europei* di EUROSTAT, le relazioni *State of Europe's Forests* di Forest Europe o le *valutazioni delle risorse forestali mondiali* della FAO, all'UE manca ancora un sistema comune per la raccolta e la condivisione coerenti di dati forestali accurati e comparabili.

I rapidi sviluppi degli strumenti e delle tecnologie di monitoraggio, utilizzati per l'osservazione della terra per via satellitare o con mezzi aerei (tra cui droni), e dei servizi del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) quali GALILEO, offrono un'opportunità unica di modernizzare, digitalizzare e standardizzare il monitoraggio forestale in quanto servizio destinato a tutti gli utilizzatori e le autorità delle foreste. Ciò può andare a vantaggio della pianificazione integrata a lungo termine su base volontaria degli Stati membri, nonché stimolare la crescita del mercato nel settore di queste tecnologie e le relative competenze, anche per le PMI nell'UE. È necessario che la protezione e la titolarità dei dati siano rispettate.

In tale contesto, la presente proposta mira a: i) garantire un monitoraggio coerente di alta qualità che consenta di tenere traccia dei progressi compiuti nel conseguimento dei traguardi e degli obiettivi strategici dell'UE che riguardano le foreste, anche in relazione alla biodiversità, al clima e alla risposta alle crisi; ii) migliorare la valutazione dei rischi e la preparazione; e iii) sostenere il processo decisionale, basato su dati concreti, dei gestori dei terreni e delle autorità pubbliche, promuovere la ricerca e l'innovazione.

Negli ultimi anni, le istituzioni dell'UE e gli esperti degli Stati membri (all'interno dei relativi gruppi di esperti, tra cui il sottogruppo del comitato permanente forestale) hanno menzionato ripetutamente e chiaramente la necessità di rafforzare il monitoraggio delle foreste dell'UE. Di conseguenza, la nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 ha annunciato un'apposita proposta legislativa per l'osservazione, la comunicazione e la raccolta di dati sulle foreste dell'UE che contemplerebbe anche dei piani strategici per le foreste e il settore forestale, elaborati dalle autorità nazionali responsabili.

Alcuni degli attuali strumenti degli Stati membri non prevedono un approccio integrato per le foreste in quanto ecosistemi multifunzionali, in quanto le considerano solo da specifiche prospettive strategiche: ad esempio, i piani nazionali per l'energia e il clima e le strategie a lungo termine riguardano il sequestro del carbonio, l'energia rinnovabile e l'efficienza energetica; le strategie nazionali e regionali di adattamento ai cambiamenti climatici riguardano le necessità di adattamento al clima, ma non considerano necessariamente altri aspetti quali la biodiversità o la resilienza.

La maggior parte degli strumenti di pianificazione nazionale nell'UE non prevede un ciclo di pianificazione forestale che vada oltre i 10 anni. Di conseguenza, essi non tengono conto degli impatti a lungo termine dei cambiamenti climatici, ad esempio sulla distribuzione delle specie o sulla frequenza e sull'intensità degli eventi estremi. Inoltre essi spesso non seguono un approccio adattivo, il che significa che non sono in grado di riflettere gli sviluppi delle politiche in materia di foreste e silvicoltura a livello dell'UE e nazionale; ciò richiederebbe una risposta strutturata a livello strategico e in termini di prospettiva.

Le politiche dell'UE in materia di foreste adottano una visione a lungo termine e richiedono una previsione strategica basata su informazioni tempestive e accurate. Ad esempio, gli obiettivi fondamentali di rendere l'UE climaticamente neutra (la normativa europea sul clima e il regolamento relativo all'uso del suolo, al cambiamento di uso del suolo e alla silvicoltura (regolamento LULUCF)) e resiliente ai cambiamenti climatici (strategia di adattamento dell'UE), o di mantenere e ripristinare gli ecosistemi europei (proposta di normativa dell'UE sul ripristino della natura) devono essere raggiunti entro il 2050. Molte proiezioni sui cambiamenti climatici considerano il periodo che va fino alla fine di questo secolo, tra cui studi su come le foreste reagiranno all'accelerazione dei cambiamenti climatici e come la subiranno.

Le forti differenze tra gli approcci di pianificazione nazionale, o la totale mancanza di pianificazione, ostacola l'elaborazione di una risposta rapida, coerente ed efficiente al rischio di catastrofi, in particolare per quanto riguarda le minacce di dimensione transfrontaliera come gli organismi nocivi o gli incendi.

In tale contesto, la proposta mira a sostenere gli Stati membri nella pianificazione integrata a lungo termine su base volontaria per rafforzare l'attuazione coerente dei diversi obiettivi e traguardi strategici e settoriali, al fine di garantire la resilienza delle foreste nel contesto dei cambiamenti climatici.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta mira a sostenere l'attuazione coerente ed efficace delle politiche dell'UE esistenti che riguardano le foreste direttamente o indirettamente nei settori dell'ambiente e della biodiversità, del clima, della riduzione delle catastrofi e dei rischi, dell'energia e della bioeconomia.

In particolare, la proposta sosterrà gli strumenti strategici che seguono:

- la nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030, fornendo la base di conoscenze per un approccio integrato alle foreste in quanto ecosistemi multifunzionali e monitorandone il raggiungimento dei suoi traguardi e obiettivi;
- la strategia sulla biodiversità per il 2030, specificando gli indicatori per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi che seguono: i) l'incremento della quantità e della qualità delle foreste, della loro resilienza a catastrofi quali incendi, siccità, organismi nocivi e malattie che potrebbero aumentare con i cambiamenti climatici; ii) la protezione rigorosa delle foreste primarie e antiche rimanenti; e iii) l'ulteriore sviluppo del sistema europeo d'informazione sulle foreste;
- il regolamento LULUCF, migliorando il monitoraggio degli indicatori e dunque facilitando la comunicazione di dati geograficamente espliciti relativi ai terreni forestali;
- il regolamento sulla deforestazione, specificando gli indicatori pertinenti per la deforestazione e il degrado forestale che consentono di tenere traccia dei progressi compiuti rispetto all'obiettivo di non deforestazione;
- la strategia per la bioeconomia, migliorando la copertura e il monitoraggio degli indicatori che tengono traccia dei progressi compiuti verso la sostenibilità nell'UE e negli Stati membri e che integrano il sistema di monitoraggio del centro di conoscenze per la bioeconomia del Centro comune di ricerca;
- la direttiva sulle energie rinnovabili, rafforzando la base di dati concreti relativa ai criteri di sostenibilità per l'approvvigionamento di biomassa destinata alla produzione di energia, e in particolare prevedendo l'obbligo per gli Stati membri di disporre di informazioni relative alla posizione delle foreste primarie e antiche;

- il meccanismo di protezione civile dell'Unione (UCPM) e gli obiettivi di resilienza alle catastrofi dell'UE recentemente adottati, migliorando la disponibilità di dati forestali. Ciò contribuirà al miglioramento degli strumenti di allarme rapido per gli incendi e le altre catastrofi, all'elaborazione di valutazioni dei rischi più precise e a una maggiore preparazione generale per fare fronte a catastrofi future;
- l'agenda digitale europea e la strategia 2.0 per i droni, promuovendo l'uso di tecnologie di telerilevamento nel monitoraggio forestale;
- il regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, rafforzando la base di dati concreti relativa alle dinamiche degli organismi nocivi.
- **Coerenza con le altre normative dell'UE**

Il Green Deal europeo ha sollecitato un intervento inteso a migliorare la quantità e la qualità delle aree boschive dell'UE e ad aumentare ulteriormente la resilienza delle foreste. Il suo obiettivo è quello di raggiungere la neutralità climatica, stabilire un obiettivo di biodiversità più elevato, garantire un ambiente sano, migliorare la salute e il benessere umano e promuovere una bioeconomia sostenibile e circolare. Il monitoraggio dello stato e delle tendenze relativi alle foreste, agli ecosistemi e alla multifunzionalità, che supporta la pianificazione integrata a lungo termine su base volontaria degli Stati membri, sarà fondamentale per raggiungere tali obiettivi in modo efficace.

La proposta è pensata per garantire sinergie con le altre normative e con le relative norme in materia di raccolta dei dati, monitoraggio e pianificazione in relazione alle foreste. Sono comprese le direttive sull'aria, sulle acque e sulla natura e le proposte della Commissione di normativa sul ripristino della natura e di modifica dei conti economici ambientali europei. La proposta sosterrà inoltre la politica in materia di cambiamenti climatici, consentendo il monitoraggio dei progressi compiuti in termini di adattamento al clima e mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adozione di programmi di sequestro del carbonio nei suoli agricoli nell'ambito del quadro proposto per la certificazione degli assorbimenti di carbonio. La proposta è anche pienamente in linea con la relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa, in particolare con la proposta 2, che sostiene esplicitamente gli sforzi per "il rimboschimento, l'imboschimento, anche di foreste andate distrutte a causa di incendi, e l'attuazione di una gestione responsabile delle foreste".

La proposta può anche aiutare l'UE a dimostrare una leadership globale e a spronare la comunità internazionale a intraprendere azioni mirate basate su dati concreti per rafforzare la resilienza delle foreste nel contesto dei cambiamenti climatici e migliorare la gestione sostenibile delle foreste in quanto ecosistemi multifunzionali. Il quadro globale di Kunming-Montreal in materia di biodiversità comprende un obiettivo specifico relativo a dati, informazioni e conoscenze di alta qualità accessibili per una gestione integrata e partecipativa della biodiversità.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

### **• Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che conferisce all'UE il diritto di intervenire al fine di perseguire gli obiettivi della politica in materia ambientale. Gli obiettivi della politica dell'UE in materia ambientale stabiliti all'articolo 191, paragrafo 1, TFUE sono la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente; la protezione della salute umana; l'utilizzazione

accorta e razionale delle risorse naturali; e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. La politica dell'UE in materia ambientale deve mirare ad un elevato livello di tutela tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'UE. Essa deve fondarsi sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

La stessa base giuridica è alla base delle misure dell'UE intese a proteggere il patrimonio naturale degli ecosistemi forestali. Un quadro per il monitoraggio delle foreste fornirà i dati che consentiranno di monitorare gli obiettivi del Green Deal europeo relativi alle foreste e di sviluppare politiche volte a preservare gli ecosistemi forestali. Poiché si tratta di un area di competenza concorrente dell'UE e degli Stati membri, l'azione dell'UE deve rispettare il principio di sussidiarietà.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'intervento a livello dell'UE è giustificato dalla portata e dalla natura transfrontaliera dei mercati che dipendono dalle foreste e dai crescenti rischi e incertezze legati ai cambiamenti climatici, che richiedono il monitoraggio degli effetti delle politiche e della legislazione dell'UE e la valutazione, con maggiore precisione e tempestività, della necessità di cambiamenti delle politiche al fine di raggiungere gli obiettivi strategici.

Si tratta, in particolare, di perturbazioni quali le infestazioni di scolitidi, gli incendi o le tempeste di vento, tutte con una significativa dimensione transfrontaliera. Con i cambiamenti climatici, tali perturbazioni aumentano di frequenza e intensità determinando maggiori costi di prevenzione e soppressione, nonché un aumento delle emissioni di gas a effetto serra, della perdita di biodiversità e delle distorsioni del mercato. Considerando gli scolitidi, ad esempio, l'individuazione precoce dei loro punti di maggiore presenza è essenziale per ridurre l'entità dell'esbosco di recupero e dei relativi costi e perdite economiche. Quando avviene su larga scala, l'esbosco di recupero è in grado di perturbare il mercato del legname, con un effetto particolarmente negativo sulle PMI che dipendono fortemente dal prezzo del legname. Le trappole a feromoni e altri monitoraggi terrestri, in combinazione con l'osservazione della terra che fornisce dati di alta qualità, facilitano un intervento strategico tempestivo e possono quindi svolgere un ruolo efficace ed efficiente nella riduzione dei costi. Un altro esempio è costituito dalla comprensione del tipo di foresta e di combustibile presente in aree specifiche, che sarà importante ai fini delle misure di prevenzione degli incendi boschivi e renderà più efficaci le operazioni nell'ambito dell'UCPM, in quanto i sistemi europei di allarme rapido per gli incendi saranno migliorati.

Attualmente il monitoraggio delle foreste è frammentario e disomogeneo, il che impedisce all'UE di agire tempestivamente contro i fattori di stress e le minacce (con una dimensione transfrontaliera), come auspicato dalla nuova strategia dell'UE per le foreste, e di trarre il massimo vantaggio dagli sviluppi tecnologici e dall'innovazione digitale efficaci in termini di costi, in particolare in relazione all'osservazione della terra. Tale situazione è dovuta al fatto che gli Stati membri hanno agito da soli e in modo non coordinato per molti anni. Mentre gli ecosistemi forestali spesso si estendono oltre i confini, le foreste sono spesso viste come entità sovrane e finora non è stato pienamente sviluppato un approccio coerente e transnazionale per la raccolta dei dati. La salute e la resilienza delle foreste sono di interesse comune ed è improbabile che gli Stati membri affrontino tale situazione frammentata senza l'intervento dell'UE.

Per quanto riguarda la pianificazione, diversi Stati membri dispongono di strumenti dedicati, che però non comprendono in misura sufficiente le politiche settoriali; ciò potrebbe influire sulla coerenza del processo decisionale, sia al livello degli Stati membri che dell'UE. Gli Stati membri potrebbero avvalersi del sistema di governance coordinata al fine di garantire tempistiche coerenti per gli obiettivi strategici settoriali in materia di foreste e assicurare l'inclusione delle informazioni comuni.

- **Proporzionalità**

La combinazione di determinati aspetti della proposta è proporzionata, in quanto limitata a quelli la cui attuazione è necessaria per gli Stati membri al fine di conseguire in misura soddisfacente gli obiettivi del regolamento proposto. A tal fine, gli Stati membri sono tenuti a raccogliere unicamente i dati forestali connessi alla normativa e agli obiettivi strategici dell'UE. Il regolamento proposto si baserà sulla condivisione di dati armonizzati provenienti da sistemi nazionali di raccolta dei dati, principalmente inventari forestali nazionali. In tal modo, la necessità per gli Stati membri di adattare i propri metodi di acquisizione dei dati sarà ridotta al minimo. Al fine di garantire bassi costi di adeguamento, le descrizioni dei dati forestali sono state selezionate sulla base del lavoro di armonizzazione già svolto negli inventari forestali nazionali. La proposta mira a lavorare sui dati comunicati esistenti, laddove sono conformi alle prescrizioni, per evitare duplicazioni degli obblighi di comunicazione. Sulla base degli sforzi già compiuti si incentiva la pianificazione integrata a lungo termine su base volontaria da parte degli Stati membri.

Data la portata e le dimensioni transfrontaliere della problematica in questione, l'UE è l'unico soggetto in grado di garantire un quadro di monitoraggio coerente e incoraggiare una pianificazione integrata a lungo termine su base volontaria che coinvolga gli Stati membri. Le norme comuni per la raccolta dei dati, il monitoraggio e gli elementi minimi comuni della pianificazione non possono essere elaborate a livello degli Stati membri.

Nessuna opzione comporterebbe un trasferimento di poteri dagli Stati membri all'UE che vada oltre l'armonizzazione e la standardizzazione del monitoraggio necessarie (nessun trasferimento di poteri per le scelte operative relative alla gestione delle foreste).

- **Scelta dell'atto giuridico**

La scelta di un approccio legislativo piuttosto che non legislativo si adatta all'oggetto della presente iniziativa e al suo livello di precisione. Gli obiettivi della presente proposta sono meglio perseguiti mediante un regolamento. Ciò garantirà l'applicabilità diretta e uniforme delle disposizioni nell'UE e sarà dunque utile ai fini dell'armonizzazione e della fornitura di dati tempestivi. Un regolamento consentirà di stabilire norme comuni vincolanti e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri senza gli oneri amministrativi e i ritardi dovuti alla necessità di recepire lo strumento nel diritto nazionale.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile in quanto si tratta di una nuova iniziativa legislativa.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

In linea con gli orientamenti per legiferare meglio, il presente regolamento e la relativa valutazione d'impatto sono stati sostenuti da un ampio processo di consultazione. La Commissione ha raccolto le opinioni di un'ampia gamma di portatori di interessi, in

particolare rappresentanti degli Stati membri, organizzazioni ambientaliste, istituti di ricerca, associazioni forestali e rappresentanti delle imprese. Le consultazioni si sono svolte nell'ambito di una consultazione pubblica aperta, in occasione di tre seminari di esperti e di riunioni tenutesi con i portatori di interessi e gli Stati membri. Un sottogruppo di lavoro dedicato nell'ambito del comitato permanente forestale si è riunito quattro volte e ulteriori informazioni sono state fornite in occasione di due seminari organizzati dalla presidenza ceca e svedese. Le diverse opinioni hanno fornito importanti informazioni e approfondimenti che hanno contribuito all'elaborazione della valutazione d'impatto e della proposta.

#### *Invito a presentare contributi*

L'invito a presentare contributi è stato aperto dall'8 aprile al 6 maggio 2022. Sono state raccolte 116 risposte da 21 paesi, principalmente dal pubblico generale, dalle ONG, dalle autorità pubbliche, dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni di categoria e dalle organizzazioni ambientaliste in ordine decrescente.

La maggior parte dei contributi dei diversi gruppi di portatori di interessi si è espressa a favore dell'iniziativa per un quadro dell'UE per il monitoraggio e la pianificazione strategica in materia forestale, a eccezione del pubblico generale, di cui meno della metà si è espressa favorevole. La prima preoccupazione espressa riguardava il fatto che la maggiore centralizzazione comportata dalla presente iniziativa non avrebbe dovuto rendere l'attuale monitoraggio nazionale delle foreste inutilmente oneroso, e che la nuova legislazione non avrebbe dovuto alterare le attuali pratiche di gestione dei proprietari delle foreste. La Commissione ha tenuto conto di tale parere nella valutazione d'impatto e in sede di elaborazione della proposta.

#### *Consultazione pubblica*

La Commissione ha avviato una consultazione pubblica aperta dal 25 agosto al 17 novembre 2022 e ha ricevuto 314 contributi validi.

La consultazione ha raccolto opinioni relative alla necessità di un monitoraggio delle foreste, alle relative scelte tecnologiche, alle opzioni strategiche e di finanziamento prescelte, nonché al valore aggiunto dei piani strategici per le foreste. I risultati hanno confermato chiaramente la necessità di informazioni armonizzate e tempestive a livello dell'UE sui diversi aspetti che riguardano le foreste, quali salute, perturbazioni e cambiamenti climatici. I sistemi di monitoraggio dovrebbero basarsi sui dati rilevati a terra in combinazione con le tecnologie di telerilevamento. La maggior parte dei rispondenti ha ritenuto che l'integrazione dei dati provenienti dai sistemi di monitoraggio degli Stati membri fosse la migliore opzione strategica, mentre l'opzione del sistema unico di monitoraggio dell'UE ha ricevuto pareri favorevoli e contrari in egual misura. Tali sistemi dovrebbero essere finanziati attraverso una combinazione di risorse degli Stati membri, private e dell'UE. Circa metà dei rispondenti ha ritenuto che una visione olistica, il coordinamento generale, la comparabilità e lo scambio con altri Stati membri apportino valore alla programmazione a lungo termine. Solo un numero trascurabile di rispondenti non ha rilevato alcun valore aggiunto.

#### *Seminari di esperti*

La Commissione ha organizzato tre seminari con esperti tecnici a ottobre-novembre 2022 su: 1) "piani strategici per le foreste"; 2) "possibilità presenti e future di osservazione della terra per il monitoraggio operativo delle foreste"; e 3) "costi e benefici del monitoraggio delle foreste". I seminari hanno apportato un prezioso contributo alla valutazione d'impatto.

### *Il sottogruppo di lavoro del comitato permanente forestale*

Tra novembre 2022 e maggio 2023 si sono tenute quattro riunioni con i rappresentanti degli Stati membri per discutere delle opzioni strategiche da un punto di vista tecnico. In particolare sono state raccolte opinioni relative alla copertura degli indicatori, all'uso dell'osservazione della terra e ai possibili aspetti chiave della programmazione integrata a lungo termine. Le discussioni hanno seguito i risultati della consultazione pubblica aperta e del progetto di valutazione d'impatto, e sono state impostate su domande predefinite condivise con i membri del gruppo prima degli incontri. Il sottogruppo ha poi adottato una relazione sull'imminente iniziativa.

- **Assunzione e uso di perizie**

La proposta si basa sulle più recenti evidenze scientifiche. La valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta si fonda su uno studio di sostegno realizzato da un gruppo di esperti esterni e pubblicato su [...]. Il gruppo di esperti esterni ha lavorato in stretta consultazione con la Commissione durante le diverse fasi dello studio. Le riunioni del sottogruppo di lavoro hanno offerto agli Stati membri l'opportunità di scambiare opinioni sugli aspetti chiave dell'iniziativa, tra cui l'elenco preliminare degli indicatori forestali, i risultati della consultazione pubblica aperta e la programmazione integrata a lungo termine. Tali contributi sono stati considerati al momento della stesura della valutazione d'impatto e della presente proposta di regolamento.

Al fine di realizzare la presente proposta, la Commissione si è inoltre servita di molte altre fonti di informazione, in particolare i risultati dei progetti di ricerca e innovazione dell'UE e le relazioni internazionali riconosciute.

L'Agenzia europea dell'ambiente ha fornito competenze specifiche ed è stata strettamente coinvolta nell'elaborazione della proposta e della relativa valutazione d'impatto.

- **Valutazione d'impatto**

La proposta si basa su una valutazione d'impatto. Il 17 febbraio 2023 la valutazione d'impatto ha ottenuto il parere favorevole con riserve del comitato per il controllo normativo<sup>1</sup>. Tra i punti principali del parere vi era la questione del valore aggiunto dell'iniziativa, in particolare riguardo la pianificazione forestale a lungo termine e la presentazione delle diverse opzioni per il rispettivo grado di intervento a livello dell'UE ([Foreste dell'UE – nuovo quadro dell'UE per il monitoraggio delle foreste e piani strategici \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/forests/forests-ue-new-framework-forest-monitoring-strategic-plans_en)). In risposta al parere, è stato chiarito il valore aggiunto della proposta e all'interno della valutazione d'impatto è stata elaborata un'opzione ibrida che combina il monitoraggio e la raccolta di dati obbligatori con la pianificazione volontaria.

La valutazione d'impatto ha tenuto conto di cinque opzioni strategiche, di cui due sono state scartate in una fase preliminare, in quanto era altamente improbabile che raggiungessero i risultati desiderati. Sono state pienamente valutate le opzioni strategiche che seguono.

1) Opzione pienamente volontaria: questa opzione mirerebbe a raggiungere un approccio volontario comune al monitoraggio delle foreste e alla pianificazione integrata per garantire la realizzazione coerente degli obiettivi e delle priorità dell'UE relativi alle foreste, lasciando agli Stati membri la massima flessibilità nel recepirli nel proprio contesto nazionale.

---

<sup>1</sup> [https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13396-Foreste-dellUE-nuovo-quadro-dellUE-per-il-monitoraggio-delle-foreste-e-piani-strategici\\_it](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13396-Foreste-dellUE-nuovo-quadro-dellUE-per-il-monitoraggio-delle-foreste-e-piani-strategici_it).

La Commissione pubblicherebbe orientamenti volontari per rafforzare la coerenza e la comparabilità nella raccolta dei dati, promuovere l'attività di osservazione della terra e facilitare la stesura di una pianificazione forestale integrata basata su dati concreti, ad esempio fornendo un insieme di prescrizioni di base e di elementi fondamentali comuni di cui gli Stati membri possono tenere conto.

Un gruppo di esperti sosterrrebbe la Commissione nella stesura di orientamenti volontari e faciliterebbe il coordinamento e lo scambio di buone pratiche per promuovere la raccolta armonizzata di dati nazionali e rafforzare i quadri e i meccanismi di pianificazione forestale.

La Commissione continuerebbe a fornire i servizi di osservazione della terra esistenti, attraverso il servizio di monitoraggio del territorio di Copernicus, in relazione a dati forestali selezionati quali la fenologia e la produzione primaria netta.

2) Opzione legislativa: questa opzione avrebbe come obiettivo quello di istituire un quadro dell'UE obbligatorio che avrebbe ad oggetto: i) l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle foreste per la geolocalizzazione delle aree forestali; ii) la raccolta e la condivisione di dati, tra cui l'uso avanzato dell'osservazione della terra; e iii) la pianificazione forestale integrata. L'opzione comprende due sub-opzioni relative al grado di intervento dell'UE nella copertura dei dati forestali, all'uso dei sistemi di osservazione della terra e alla progettazione e allo sviluppo di una pianificazione strategica a livello degli Stati membri.

Entrambe le sub-opzioni prevedono che i dati forestali obbligatori siano divisi in due gruppi, come stabilito di seguito.

- I dati standardizzati, per i quali la Commissione svolge un ruolo guida e fornisce una condivisione unificata in tutta l'UE. Tali dati sarebbero raccolti principalmente tramite l'osservazione della terra (ad esempio, Copernicus) e sarebbero soggetti a protocolli tecnici come quelli già sottoposti al controllo della direzione generale per l'Industria della difesa e lo spazio e del Centro comune di ricerca.

- I dati armonizzati, a cui gli Stati membri contribuirebbero con i dati da essi raccolti utilizzando indagini proprie, come gli inventari forestali nazionali, basate sull'osservazione terrestre, ma utilizzando anche gli strumenti di osservazione della terra, ove disponibili e applicabili. Pur dovendo fornire alla Commissione dati armonizzati in conformità alle descrizioni comuni di riferimento, gli Stati membri non sarebbero obbligati a standardizzare i propri metodi di raccolta dei dati (ad esempio gli approcci di campionamento e i metodi di misurazione), ma solo a rendere accessibili i dati in modo armonizzato, qualora questi soddisfino i requisiti di accuratezza. Ciò significa che gli Stati membri potrebbero continuare a utilizzare i loro attuali sistemi di raccolta dei dati, ove disponibili, senza apportare modifiche importanti agli strumenti attualmente applicati.

Per i dati forestali obbligatori, le descrizioni e i metodi sarebbero armonizzati sulla base delle descrizioni e dei metodi esistenti o di quelli sviluppati con il supporto di un gruppo di esperti (si veda più avanti). Per i dati forestali la cui armonizzazione delle stime lasci un margine d'incertezza eccessivo, sarebbe consigliabile la standardizzazione.

La seconda sub-opzione prevede l'inclusione, nel sistema di monitoraggio delle foreste, di dati forestali aggiuntivi che vadano oltre gli attuali sistemi di monitoraggio e comunicazione dell'UE e internazionali; comprende raccomandazioni della Commissione relative ai piani integrati a lungo termine elaborati dagli Stati membri.

3) Opzione ibrida: questa opzione combinerebbe gli aspetti principali dell'opzione volontaria e di quella legislativa descritte sopra. Gli aspetti del monitoraggio sarebbero obbligatori al fine di affrontare il problema del diverso grado di copertura dei dati e dei diversi approcci alla raccolta dei dati negli Stati membri (come nella seconda sub-opzione dell'opzione legislativa).

La pianificazione forestale integrata sarebbe facoltativa per gli Stati membri (come nell'opzione pienamente volontaria).

L'approccio pienamente legislativo è stato ritenuto l'opzione strategica più efficace, efficiente e coerente. L'istituzione di un quadro comune che si serva di uno strumento semplice e unico risponderebbe alla necessità di promuovere un approccio olistico e integrato alle foreste, in linea con la nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030.

L'opzione prescelta comprende una combinazione di aspetti di entrambe le sub-opzioni relative al grado di intervento dell'UE. Il monitoraggio e la condivisione dei dati forestali sarebbero obbligatori sulla base di descrizioni e metodi comuni armonizzati o standardizzati per una serie di dati forestali che riguardano tutte le aree strategiche prioritarie, compresa la resilienza, la salute e la biodiversità delle foreste. Ciò è fondamentale per raggiungere gli obiettivi strategici di comparabilità, qualità e disponibilità dei dati.

La raccolta e la condivisione dei dati forestali seguirebbero un approccio graduale, tenendo conto dell'operabilità, in termini di disponibilità di descrizioni e metodi comuni e di disponibilità di strumenti e metodi basati sull'osservazione della terra, e dello stato del monitoraggio e della condivisione dei dati negli Stati membri.

Il sistema europeo d'informazione sulle foreste sarebbe rafforzato in quanto sportello unico. Ciò consentirebbe una maggiore trasparenza e faciliterebbe l'accesso alle informazioni sulle foreste per i portatori di interessi. Contribuirebbe poi allo sviluppo di una comprensione integrata delle foreste, del loro stato e dei diversi servizi ecosistemici.

Riconoscendo la differenza nell'uso che gli Stati membri fanno dell'osservazione della terra, la prima serie di dati forestali nell'ambito del sistema di monitoraggio delle foreste sarebbe monitorata a livello dell'UE utilizzando le capacità rafforzate di Copernicus, lasciando agli Stati membri la possibilità di non partecipare e di contribuire al funzionamento del sistema con le proprie serie di dati. In tal modo si raggiungerebbe un equilibrio tra le opinioni dei portatori di interessi espresse nella consultazione pubblica aperta e la necessità di garantire dati di alta qualità e consentire risparmi sui costi.

Piani a lungo termine obbligatori che ricomprendano una serie di aspetti fondamentali comuni, in combinazione con le raccomandazioni formulate dalla Commissione relative al loro sviluppo, aiuterebbero gli Stati membri a stabilire ulteriori priorità, misure e obiettivi specifici in relazione al contesto, in modo da poter essere facilmente condivisi a livello dell'UE, garantendo al contempo l'allineamento integrato con le politiche dell'UE in materia di conservazione e utilizzo delle foreste.

Il gruppo di esperti in fase di creazione nell'ambito della nuova governance forestale dell'UE creata in linea con la strategia per le foreste [proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio XX che modifica la decisione 89/367/CEE del Consiglio che istituisce un comitato permanente forestale] fornirà, tra l'altro, il quadro per la cooperazione e il coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri e sosterrà la Commissione nell'elaborazione di descrizioni e protocolli comuni per i dati forestali e la raccolta dei dati. Il gruppo inoltre dovrebbe essere aperto alla partecipazione di esperti di paesi in fase di adesione.

La combinazione proposta, che include una maggiore standardizzazione e una migliore armonizzazione dei dati forestali, consentirebbe di creare un mercato unico dell'UE molto forte per le PMI che operano in questo settore. Essa inoltre si basa direttamente sui prodotti operativi attualmente gestiti dalla direzione generale per l'Industria della difesa e lo spazio. Tali prodotti costituiscono una solida piattaforma per lo sviluppo dei livelli di monitoraggio forestale specifici previsti dalla presente proposta. Inoltre la combinazione proposta

fornirebbe un chiaro contesto normativo per il perfezionamento e l'armonizzazione dei livelli delle mappe esistenti, come quelli già prodotti nell'ambito del programma Copernicus, sulla base dell'esperienza della Commissione (Centro comune di ricerca) e dell'Agenzia europea dell'ambiente.

Quello dei dati geografici digitali è un mercato dinamico ma, per quanto riguarda le foreste, risulta frammentato e altamente tecnico. L'opzione prescelta fornirebbe alle società di telerilevamento, agli operatori delle indagini e agli specialisti dell'elaborazione dei dati un mezzo per standardizzare e regolarizzare i prodotti per quasi la metà della superficie terrestre dell'UE. Così facendo, sarebbe possibile inoltre facilitare l'innovazione degli strumenti digitali avanzati del settore, ad esempio ottenendo strumenti digitali migliori per individuare gli indicatori a livello dell'UE necessari ai fini della politica in materia di cambiamenti climatici e di biodiversità (ad esempio, l'assorbimento di carbonio e la certificazione degli interventi nelle foreste).

La proposta basata sull'opzione prescelta è fortemente connessa alla legislazione fondamentale attualmente in vigore, come il regolamento LULUCF, il regolamento sulla deforestazione e la direttiva sulle energie rinnovabili, nonché alle proposte in fase di negoziazione (la certificazione degli assorbimenti di carbonio, la normativa sul ripristino della natura, i nuovi moduli di contabilità economica ambientale). La proposta sfrutta dunque le sinergie di un sistema di monitoraggio comune che garantisce l'interoperabilità tra le prescrizioni in materia di monitoraggio previste dai diversi quadri legislativi senza aumentare l'onere normativo per gli Stati membri.

Il monitoraggio delle foreste previsto dalla proposta porterebbe a un sistema efficiente in termini di costi, basato su economie di scala, in cui i prodotti dei dati forestali a livello dell'UE possono essere ottenuti conformemente a definizioni e specifiche tecniche standardizzate, evitando che siano sviluppati singolarmente a livello nazionale. Di conseguenza, ciò consentirà un'attuazione più efficace della legislazione sopra menzionata. Ad esempio, i risultati estrapolati dallo studio di un caso sulla sostituzione di un singolo indicatore (mappatura a terra dei tagli a raso) con i dati satellitari di Copernicus mostrano possibili vantaggi cumulativi per un ammontare compreso tra 28 e 38 milioni di EUR entro il 2035 in tutti gli Stati membri.

Laddove siano già predisposti sistemi di monitoraggio nazionali, la proposta non richiederebbe modifiche significative al loro funzionamento per quanto riguarda i metodi di raccolta dei dati, ma consentirebbe un'ampia flessibilità, prevedendo per gli Stati membri il solo obbligo di armonizzare i valori aggregati stimati in linea con le definizioni comuni. Ciò consentirà di migliorare l'efficienza del sistema in termini di costi e di ridurre l'onere amministrativo che grava sulle amministrazioni nazionali.

Tale sistema di monitoraggio forestale, efficace ed efficiente in termini di costi, perseguirebbe molteplici scopi:

- migliorare i dati per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche, anche fornendo informazioni più aggiornate sulle perturbazioni naturali e sulle catastrofi forestali negli Stati membri; e
- consentire ai singoli gestori delle foreste di commercializzare i loro servizi ecosistemici, come l'assorbimento del carbonio, sulla base di dati comparabili e credibili.

La maggior parte dei vantaggi dell'iniziativa sono indiretti, tra cui la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese, i gestori delle foreste, le amministrazioni e il pubblico in generale alla ricerca di informazioni relative alle foreste, in linea con l'agenda digitale europea. L'accessibilità pubblica di dati affidabili e attendibili può inoltre facilitare l'uso

dei dati forestali da parte della comunità scientifica, dei responsabili politici, delle industrie forestali e portare allo sviluppo di nuovi servizi basati sui dati da parte di PMI innovative.

Informazioni tempestive e accurate sugli stock e sui flussi di carbonio nelle foreste possono consentire ai loro gestori di individuare meglio i possibili assorbimenti di carbonio aggiuntivi ai fini della certificazione e di pianificare pratiche di gestione sostenibile appropriate nel modo più efficiente. Il valore economico del pozzo netto di assorbimento del carbonio dell'area forestale dell'UE può essere stimato in 32,8 miliardi di EUR. Le foreste e i prodotti legnosi dell'UE attualmente rimuovono circa 380 Mt di CO<sub>2</sub> equivalente all'anno. L'esistenza di un quadro a livello dell'UE per un'osservazione della terra tempestiva e per una pianificazione a lungo termine migliorerebbe l'individuazione precoce e rapida delle perturbazioni forestali e l'adattamento delle foreste e del settore forestale ai cambiamenti climatici. Entro il 2100, si prevede che l'impatto dell'aumento delle temperature su 32 specie arboree in Europa ridurrà il valore dei terreni forestali europei del 27 %, a causa della prevista diminuzione delle specie di valore economico. Un intervento strategico e consapevole oggi ridurrebbe tale calo domani, aiutando l'UE a raggiungere l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050, come stabilito dalla normativa europea sul clima.

Per quanto riguarda i costi dell'opzione prescelta, si prevede che saranno sostenuti dagli Stati membri e dall'Unione europea, mentre le PMI non ne saranno in gran parte interessate. La maggior parte dei costi sostenuti dagli Stati membri sarebbe relativa alla necessità di effettuare una raccolta regolare e sistematizzata di dati rilevati a terra in una rete di siti di monitoraggio. Attualmente tale lavoro è svolto dagli inventari forestali nazionali nella maggior parte degli Stati membri. Si stima che i costi che uno Stato membro sosterebbe per la creazione di un inventario forestale nazionale ammontino a 42 EUR/km<sup>2</sup> di area forestale (sulla base dei costi sostenuti da tre Stati membri per la creazione di inventari forestali nazionali, compreso l'intervallo di cinque anni e l'uso dell'osservazione della terra). Il costo dell'armonizzazione dei dati forestali è stato stimato in 10 000 EUR per indicatore. L'aggiunta di un nuovo indicatore a un inventario forestale già consolidato non dovrebbe comportare costi aggiuntivi significativi. Tuttavia, per pochi indicatori selezionati nell'ambito dell'opzione prescelta, come la mappatura delle foreste primarie e antiche o degli habitat forestali ai sensi della direttiva Habitat, potrebbero essere necessari rilievi sul terreno aggiuntivi rispetto all'inventario forestale, con conseguenti costi aggiuntivi per gli Stati membri con vaste aree forestali.

I costi per la preparazione e la comunicazione di un piano integrato a lungo termine sono stimati in 600 000 EUR (sulla base dei costi sostenuti dalla Germania in relazione alla sua strategia per le foreste per il 2050).

Considerando che una migliore conoscenza e una migliore pianificazione determineranno migliori decisioni e politiche in materia di gestione delle foreste, la proposta contribuirà indirettamente al raggiungimento di diversi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), tra cui quello relativo a salute (OSS 3), all'acqua (OSS 6), al consumo e alla produzione responsabili (OSS 12), all'azione per il clima (OSS 13) e alla vita sulla terra (OSS 15). Per quanto riguarda l'obiettivo relativo all'energia pulita e accessibile (OSS 7), è possibile prevedere effetti positivi e potenziali compromessi. Una migliore conoscenza e pianificazione che favoriscano una gestione più sostenibile possono determinare, da un lato, una fornitura di biomassa legnosa per l'energia rinnovabile maggiore o più a lungo termine, ma, dall'altro, il rischio di un eccesso di raccolta. Un effetto simile è ipotizzato per l'obiettivo relativo al lavoro dignitoso e alla crescita economica (OSS 8) per cui una migliore conoscenza e pianificazione, da un lato, sostengono nuove attività bioeconomiche e opportunità di lavoro, ma, dall'altro, portano al declino dei settori tradizionali.

Sostenendo misure più mirate e basate su dati concreti da parte dei responsabili politici e dei decisori, compresi i gestori delle foreste, l'opzione prescelta rafforzerebbe la fornitura sostenibile di risorse e servizi forestali economici, sociali e culturali. Ad esempio, la fornitura di legname è stata stimata a circa 16 miliardi di EUR nel 2021 e il valore dei servizi ecosistemici normativi e culturali (ossia il controllo delle inondazioni, la depurazione delle acque e le attività ricreative; le foreste detengono la percentuale maggiore del valore totale delle attività ricreative basate sulla natura) è stato stimato a circa 57 miliardi di EUR.

## **Conclusioni**

La proposta corrisponde all'opzione prescelta nella valutazione d'impatto per quanto riguarda tutti gli aspetti sopra menzionati, a eccezione della pianificazione integrata a lungo termine. Sulla base della consultazione con gli Stati membri, la Commissione ha deciso di limitare il grado di intervento alla pianificazione integrata volontaria. Ciò avrà un impatto sia sui costi associati che sui benefici della proposta rispetto all'opzione prescelta. In assenza dell'obbligo di sviluppo o di aggiornamento dei piani integrati a lungo termine, gli Stati membri non dovranno necessariamente sostenere dei costi amministrativi. Tuttavia gli Stati membri che decidono di adottare piani forestali integrati a lungo termine beneficeranno di un maggiore adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici, di una maggiore coerenza ed efficienza delle politiche e eviteranno compromessi e conflitti.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

In linea con l'impegno della Commissione a legiferare meglio, la proposta è stata preparata in uno spirito di inclusione, sulla base della trasparenza e del coinvolgimento continuo dei portatori di interessi. L'impatto amministrativo è stato analizzato in linea con l'approccio "one in, one out". I costi amministrativi saranno sostenuti principalmente dall'UE e dalle pubbliche amministrazioni degli Stati membri. Si stima che i costi amministrativi per le imprese, comprese le persone e i proprietari delle foreste, saranno trascurabili, dal momento che l'iniziativa non introduce nuovi obblighi amministrativi diretti applicabili a tali gruppi.

Le autorità pubbliche degli Stati membri che garantiscono la conformità dei sistemi di monitoraggio alle norme minime in materia di frequenza di raccolta dei dati e di copertura degli indicatori, stabilite nella presente proposta, ne sosterranno i costi amministrativi. Qualora decidano per la pianificazione volontaria, esse sosterranno anche i costi amministrativi legati all'elaborazione o all'aggiornamento dei piani integrati a lungo termine per le foreste, alla loro revisione e al monitoraggio dei progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano. I costi amministrativi dipenderanno dai singoli punti di partenza degli Stati membri.

Il maggiore ricorso a tecnologie di monitoraggio forestale avanzate, insieme alla maggiore disponibilità e accessibilità dei dati forestali mediante la piattaforma digitale unica del sistema europeo d'informazione sulle foreste, ridurrà l'onere amministrativo gravante su imprese, pubblico generale e amministrazioni alla ricerca di informazioni sulle foreste.

- **Diritti fondamentali**

La proposta rispetta i diritti fondamentali e in particolare osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Essa contribuisce a garantire il diritto a un livello elevato di tutela dell'ambiente e al miglioramento della sua qualità, in linea con il principio di sviluppo sostenibile sancito dall'articolo 37 della Carta.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

L'attuazione della proposta richiederà risorse umane nella Commissione, come specificato nella scheda finanziaria legislativa allegata. Si prevede che le implicazioni in termini di risorse umane per la Commissione saranno affrontate mediante dotazioni supplementari, come indicato nella scheda finanziaria.

L'attuazione richiederà inoltre il sostegno dell'Agenzia europea dell'ambiente, per la quale saranno necessarie risorse aggiuntive, come indicato nella scheda finanziaria.

I costi sostenuti dalla Commissione per lo sviluppo e la fornitura di dati e prodotti di telerilevamento di base sono coperti dal programma Copernicus. I costi dei prodotti specifici non ancora disponibili sono coperti dalle risorse aggiuntive previste dal presente regolamento per l'Agenzia europea dell'ambiente.

La presente proposta include articoli che descrivono in dettaglio il lavoro che sarà necessario al fine di attuare il regolamento, compreso il conferimento del potere di adottare atti delegati o di esecuzione (ad esempio, per sviluppare specifiche tecniche e disposizioni in materia di raccolta dei dati per gli indicatori aggiuntivi, compresi quelli che richiedono l'integrazione di dati rilevati a terra e mediante telerilevamento).

La scheda finanziaria acclusa alla presente proposta mostra le implicazioni di bilancio dettagliate e le risorse umane e amministrative richieste. I costi dei compiti aggiuntivi di cui la Commissione deve farsi carico saranno sostenuti dal programma LIFE. I compiti affidati all'Agenzia europea dell'ambiente saranno finanziati attraverso una riallocazione nell'ambito del programma LIFE. Le opportunità offerte dal programma quadro di ricerca e innovazione dell'UE, come l'imminente partenariato "Foreste e silvicoltura per un futuro sostenibile", dovrebbero contribuire ulteriormente allo sviluppo di dati forestali migliori, coerenti e aggiornati negli Stati membri.

#### **5. ALTRI ASPETTI**

##### **• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Al più tardi entro l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione elaborerà un piano basato su una serie di traguardi per tenere traccia dell'attuazione delle misure necessarie alla realizzazione degli obiettivi specifici (ad esempio, l'adozione di misure tecniche di attuazione in materia di armonizzazione e standardizzazione dei dati e sul quadro di governance) in un determinato periodo di tempo.

Inoltre la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, monitorerà regolarmente (ogni due anni) la realizzazione e l'impatto delle misure sulla base degli aspetti seguenti:

- numero di dati forestali con una definizione comune;
- numero di dati forestali con metodi di raccolta dei dati armonizzati o standardizzati;
- fornitura di dati da parte degli Stati membri al sistema europeo d'informazione sulle foreste;
- accesso ai dati mediante il sistema europeo d'informazione sulle foreste (media di clic al mese);
- strategie nazionali di adattamento e di valutazione e gestione dei rischi basate su indicatori comuni;

- sviluppo del mercato dei servizi forestali digitali (in particolare, numero di PMI);
- numero di piani volontari integrati a lungo termine adottati dagli Stati membri;
- grado di allineamento dei piani volontari integrati a lungo termine con l'insieme di aspetti fondamentali comuni da considerare; e
- utilizzo dei fondi dell'UE a sostegno delle attività di monitoraggio.

La Commissione inoltre avvierà una valutazione basata sugli aspetti sopra menzionati e riferirà al Consiglio e al Parlamento in merito all'attuazione del regolamento a distanza di cinque anni dalla sua entrata in vigore.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Le disposizioni principali del regolamento proposto sono illustrate di seguito.

L'articolo 1 stabilisce l'oggetto del presente regolamento inteso a istituire un quadro per il monitoraggio delle foreste. Esso individua i principi guida e gli obiettivi generali del regolamento, anche per quanto riguarda la pianificazione volontaria integrata a lungo termine a livello degli Stati membri e la governance rafforzata tra la Commissione e gli Stati membri.

L'articolo 3 descrive il sistema di monitoraggio forestale che la Commissione istituirà e gestirà in cooperazione con gli Stati membri, specificandone gli elementi. Esso stabilisce le norme e le responsabilità della Commissione e incarica l'Agenzia europea dell'ambiente di assistere la Commissione nell'attuazione del sistema di monitoraggio, compreso il sistema europeo d'informazione sulle foreste.

L'articolo 4 stabilisce le norme che si applicano al primo elemento del sistema di monitoraggio delle foreste, ossia il sistema di identificazione geograficamente esplicita per la mappatura e la localizzazione delle unità forestali.

L'articolo 5 stabilisce le norme del quadro di monitoraggio per la raccolta dei dati forestali (secondo elemento del sistema di monitoraggio delle foreste), specificando le prescrizioni in materia di tempistiche e di raccolta dei dati per la Commissione per quanto riguarda i dati forestali standardizzati e quelle in materia di frequenza per gli Stati membri per quanto riguarda i dati forestali armonizzati. L'articolo conferisce inoltre alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare le specifiche dei dati forestali standardizzati di cui all'allegato I.

L'articolo 6 consente agli Stati membri di non partecipare alla raccolta standardizzata dei dati forestali gestita dalla Commissione, fornendo dati nazionali in linea con le specifiche standardizzate e garantendo una valutazione della qualità.

L'articolo 7 stabilisce le norme applicabili al terzo elemento del sistema di monitoraggio delle foreste, ossia il quadro per la condivisione dei dati forestali, specificando le prescrizioni in materia di tempistiche e armonizzazione per gli Stati membri e conferendo alla Commissione il potere di sviluppare ulteriori norme tecniche. Esso specifica l'obbligo per gli Stati membri e la Commissione di rendere i dati pubblicamente accessibili, anche nel sistema europeo d'informazione sulle foreste. L'articolo conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare le specifiche dei dati armonizzati di cui all'allegato II.

L'articolo 8 prevede l'obbligo per la Commissione e gli Stati membri di raccogliere dati forestali aggiuntivi sulla base di metodologie adeguate e conferisce alla Commissione il potere di stabilire tali metodologie.

L'articolo 9 specifica la responsabilità della Commissione e degli Stati membri di sviluppare sistemi di scambio di dati compatibili, conferisce alla Commissione il potere di adottare norme per garantire la compatibilità dei sistemi di conservazione e scambio dei dati e di stabilire misure di salvaguardia relative alla posizione geograficamente esplicita dei siti di monitoraggio.

L'articolo 10 stabilisce i ruoli e le responsabilità della Commissione e degli Stati membri nel garantire il controllo della qualità dei dati, conferendo alla Commissione il potere di stabilire norme relative all'accuratezza e alla valutazione della qualità mediante atti delegati e norme specifiche sulle relazioni di valutazione e sulle azioni correttive mediante atti di esecuzione.

Gli articoli 11 e 12 istituiscono un quadro di governance che stabilisce le norme e i principi per il coordinamento e la cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri e i portatori di interessi pertinenti a livello regionale, nonché il ruolo dei corrispondenti nazionali.

L'articolo 13 prevede la possibilità per gli Stati membri di sviluppare piani forestali integrati a lungo termine o di adattare quelli esistenti, specificando ulteriormente gli aspetti di cui tenere conto nei piani e l'obbligo di rendere tali piani disponibili al pubblico.

L'articolo 16 prevede che il regolamento sarà oggetto di revisione e che la Commissione riferirà in merito alla sua attuazione entro cinque anni dall'entrata in vigore.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

### **su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>3</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Le foreste e altre superfici boschive occupano quasi la metà della superficie terrestre dell'Unione e svolgono un ruolo fondamentale nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento agli stessi, nella conservazione e nel ripristino della biodiversità, nel garantire una solida bioeconomia basata sulle foreste e zone rurali prospere, nel preservare il patrimonio culturale e nell'offrire opportunità ricreative ed educative per il benessere dei cittadini dell'Unione. Le foreste forniscono servizi ecosistemici essenziali come la regolazione del clima, la depurazione dell'aria, l'approvvigionamento idrico e la regolazione delle acque, il controllo delle inondazioni e dell'erosione, habitat per la biodiversità e risorse genetiche. Una parte significativa della bioeconomia nell'Unione si regge su ecosistemi forestali sani che forniscono le materie prime (legno e altro, come alimenti e piante medicinali) per una serie di settori, alimentando catene del valore forestali estese che attualmente sostengono 4,5 milioni di posti di lavoro nell'Unione. I terreni boschivi rappresentano i principali pozzi di carbonio dell'Unione e si prevede che svolgeranno un ruolo essenziale nel rispetto degli impegni assunti con il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ("normativa europea sul clima")<sup>4</sup>, quale l'obiettivo dell'Unione di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e del pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %", in particolare per quanto riguarda i nuovi obblighi di monitoraggio

---

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj>).

introdotti dal regolamento (UE) 2018/1999 riveduto del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup> relativamente al regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento LULUCF")<sup>6</sup>. I terreni boschivi sono inoltre soggetti ad altri obblighi, quali quelli relativi alla protezione delle specie e degli habitat a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio<sup>7</sup>, alla deforestazione a norma del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento sulla deforestazione")<sup>8</sup>, [al ripristino della natura di cui al regolamento (UE) [X/X] del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>9</sup>] e all'energia da fonti rinnovabili a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle energie rinnovabili")<sup>10</sup>. Le foreste e la silvicoltura sono inoltre cruciali per conseguire priorità fondamentali quali il nuovo Bauhaus europeo<sup>11</sup> o la strategia dell'UE per la bioeconomia<sup>12</sup>.

- (2) Tuttavia, negli ultimi anni, i cambiamenti climatici hanno determinato eventi siccitosi, infestazioni di bostrico tipografo e incendi boschivi senza precedenti che a loro volta hanno causato un significativo deperimento degli alberi e una perdita temporanea di foreste in molti Stati membri. Stando alle previsioni, la frequenza e la gravità di eventi climatici e meteorologici estremi continueranno ad aumentare. Gran parte delle foreste dell'Unione è vulnerabile ai loro effetti che, oltre ad avere ricadute negative per i proprietari delle foreste stesse, i settori industriali e le catene del valore basati sulle foreste, i mezzi di sussistenza rurali e la biodiversità forestale, nuocciono alla capacità delle foreste di fornire servizi ecosistemici essenziali da cui dipendono il benessere dei cittadini dell'Unione e la bioeconomia nell'Unione. I rischi come gli incendi boschivi e le infestazioni di parassiti sono di natura transfrontaliera e registrano un aumento

---

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj>).

<sup>6</sup> Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj>).

<sup>7</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).

<sup>8</sup> Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj>).

<sup>9</sup> Regolamento (UE) XX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., ... (GU ...).

<sup>10</sup> Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj>).

<sup>11</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Nuovo Bauhaus europeo - Bello, sostenibile, insieme (COM(2021) 573 final).

<sup>12</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa (COM/2012/60 final).

dovuto ai cambiamenti climatici. Ciò comporta costi più elevati per la loro soppressione e contribuisce alla volatilità del mercato del legno. Le foreste europee subiscono già l'impatto economico degli incendi boschivi, con perdite quantificabili in circa 1,5 miliardi di euro l'anno, mentre l'aumento delle temperature ridurrà probabilmente il valore dei terreni forestali di diverse centinaia di miliardi di euro entro la fine del secolo a causa dei cambiamenti nella composizione delle specie.

- (3) Per affrontare queste tendenze negative e minacce, garantire che le foreste dell'Unione possano continuare a svolgere le loro molteplici funzioni nonostante i cambiamenti climatici, e preservare gli ecosistemi forestali in quanto patrimonio naturale occorre rafforzare la prevenzione delle catastrofi ai danni delle foreste, migliorare le capacità di preparazione, risposta e di ripresa post-catastrofe, rafforzare la biodiversità per migliorare la resilienza delle foreste agli effetti del clima, incrementare la capacità di gestione dei rischi e consolidare gli approcci di gestione adattiva delle foreste.
- (4) Gli Stati membri, i proprietari di foreste e l'Unione possono adottare misure adeguate solo se dispongono di dati coerenti, affidabili, tempestivi e comparabili, sfruttando al meglio le opportunità offerte dalla transizione digitale, quali le tecnologie di osservazione della Terra. A tal fine dovrebbe essere istituito un sistema di monitoraggio delle foreste a livello europeo per raccogliere e condividere dati, che permetta di prendere decisioni informate, ad esempio consentendo di individuare, valutare e affrontare tempestivamente i pericoli, i rischi e i danni forestali. In questo contesto la nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 ha annunciato una proposta legislativa sull'osservazione, la comunicazione e la raccolta di dati sulle foreste dell'UE, che includa piani strategici per le foreste e il settore forestale.
- (5) Grazie alla costellazione di satelliti Copernicus e ad altre risorse spaziali, integrate da campagne periodiche di imaging aereo, l'Unione dispone di tecnologie di osservazione della Terra affidabili, efficienti in termini di costi e prontamente operative. Le tecnologie consentono di individuare e monitorare i disturbi forestali dovuti ai cambiamenti climatici, quali incendi boschivi, siccità, tempeste e infestazioni di parassiti.
- (6) È inoltre necessario ottenere un quadro preciso e completo delle foreste nell'Unione per valutarne la vulnerabilità e la resilienza, nonché l'efficacia delle misure volte a favorirne l'adattamento ai cambiamenti climatici. È necessario quindi raccogliere dati pertinenti sulla salute delle foreste, la biodiversità e le strutture forestali.
- (7) La maggior parte dei dati sulle foreste a livello nazionale è stata raccolta tramite inventari nazionali. L'accento è posto principalmente sul monitoraggio delle risorse di legname, anche se alcuni dati raccolti riguardano altre funzioni delle foreste. Ad oggi non esiste un sistema completo a livello di Unione che metta a disposizione dati di qualità comparabili in tutti i settori pertinenti, ad esempio la resilienza delle foreste e la biodiversità. Permangono poi difficoltà a integrare i dati del telerilevamento e i dati rilevati a terra per mancanza di interoperabilità e accessibilità di questi ultimi, spesso per questioni di riservatezza dei dati. Nel complesso l'attuale monitoraggio delle foreste nell'Unione deve sviluppare maggiormente la raccolta e la condivisione sistematiche dei dati in linea con descrizioni comuni e serie temporali ad alta risoluzione lunghe e comparabili.
- (8) I rapidi sviluppi negli strumenti e nelle tecnologie di monitoraggio, in particolare nell'osservazione della Terra attraverso mezzi spaziali o aerei, e nei sistemi globali di navigazione satellitare offrono un'opportunità unica per modernizzare, digitalizzare e standardizzare il monitoraggio delle foreste, al servizio degli utenti delle foreste e delle

autorità, e per sostenere la pianificazione integrata volontaria a lungo termine, stimolando nel contempo la crescita del mercato dell'Unione per quanto riguarda tali tecnologie e le nuove competenze connesse, anche per le piccole e medie imprese (PMI). Oggigiorno l'osservazione della Terra consente di rilevare cambiamenti rapidi della copertura forestale, ad esempio a causa di disturbi, e può rendere più efficiente il monitoraggio delle foreste. Tuttavia per sviluppare, verificare e calibrare i prodotti dei dati di osservazione della Terra servono misurazioni sul campo. Molte caratteristiche legate ai disturbi forestali o alla biodiversità (ad esempio l'individuazione delle cause del disturbo forestale, la quantità di legno morto, la naturalità delle foreste o la presenza di foreste antiche) sono difficili da prevedere per vaste aree ricorrendo alla sola osservazione della Terra.

- (9) L'Unione è dotata di diversi strumenti che, direttamente o indirettamente, incidono sulle foreste nei settori dell'ambiente e della biodiversità, del clima, dell'energia, della bioeconomia e della protezione civile. Un sistema di monitoraggio delle foreste di qualità che combini osservazioni condotte a terra con dati e prodotti dell'osservazione della Terra consentirà di seguire i progressi verso gli obiettivi e i traguardi dell'Unione, fino al conseguimento e alla successiva valutazione. A titolo di esempio, in forza della direttiva sulle energie rinnovabili riveduta gli Stati membri sono tenuti a disporre di informazioni sull'ubicazione delle foreste primarie e antiche. L'accesso a dati annuali sui cambiamenti della copertura arborea e sull'entità dei disturbi forestali che coprono l'intero territorio può aiutare gli Stati membri a monitorare e comunicare le variazioni degli stock di carbonio ai fini del regolamento LULUCF. Questo approccio è in linea con altri strumenti dell'Unione, quali l'osservatorio dell'UE su deforestazione, degrado forestale e fattori associati, come dichiarato nella comunicazione del 2019 dal titolo "Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta"<sup>13</sup>, che mira a monitorare i cambiamenti delle foreste del pianeta e i fattori associati fornendo mappe forestali globali, informazioni sulle catene di approvvigionamento e strumenti di osservazione della Terra per un'analisi regionale e globale.
- (10) La disponibilità di dati di qualità sulle foreste dovrebbe favorire l'adozione di modelli imprenditoriali sostenibili quali le tecnologie di assorbimento del carbonio e le soluzioni di sequestro del carbonio nei suoli agricoli nell'ambito del quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio dell'Unione in conformità del regolamento [X/X] del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14</sup>, stimolando l'adozione e la diffusione su larga scala di pratiche sostenibili di sequestro del carbonio nei suoli agricoli e di stoccaggio del carbonio in tutta l'Unione attraverso la riduzione dei costi a carico dei gestori forestali che decidono di partecipare a tali regimi.
- (11) Nel contesto descritto è opportuno che la Commissione istituisca, in collaborazione con gli Stati membri, un sistema di monitoraggio delle foreste basato su tre elementi che dovrebbero essere gradualmente resi operativi: un sistema di identificazione geograficamente esplicito per le unità forestali, un quadro di raccolta e un quadro di condivisione dei dati sulle foreste. Il sistema di monitoraggio dovrebbe consentire di raccogliere dati basati sull'osservazione della Terra e sull'osservazione georeferenziata del suolo e garantire l'interoperabilità con altre banche dati elettroniche e sistemi di

---

<sup>13</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta, del 23.7.2019 (COM(2019) 352 final).

<sup>14</sup> Regolamento (UE) XX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio (GU L ...).

informazione geografica esistenti, compresi quelli pertinenti per il monitoraggio delle attività LULUCF e per il tracciamento delle materie prime a deforestazione zero conformemente al regolamento sulla deforestazione. Il sistema di monitoraggio delle foreste dovrebbe rispettare i principi stabiliti dall'ultimo quadro europeo di interoperabilità<sup>15</sup>.

- (12) Per far sì che i dati sulle foreste siano monitorati in modo coerente, è innanzitutto necessario individuare e localizzare le unità forestali con caratteristiche essenziali simili, quali superficie minima, densità di copertura arborea e tipo di foresta principale. A tal fine il sistema di identificazione geograficamente esplicito dovrebbe consentire la corretta mappatura e localizzazione delle zone contenenti foreste, e permettere di tracciare il cambiamento della copertura forestale e delle sue caratteristiche nel corso del tempo. Per garantire un livello sufficiente di accuratezza, il sistema dovrebbe rispettare norme minime in termini di scala e svilupparsi intorno a un approccio standardizzato.
- (13) Con il presente regolamento s'intende raccogliere i dati sulle foreste necessari a sostenere le politiche dell'Unione nei settori della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ad essi, della prevenzione e della gestione del rischio di catastrofi, della biodiversità e della bioeconomia. Il sistema di raccolta dovrebbe basarsi su serie diverse di dati: dati standardizzati, gestiti dalla Commissione e raccolti principalmente attraverso l'osservazione della Terra tramite i satelliti Copernicus e conformemente a protocolli tecnici, e dati armonizzati, a cui gli Stati membri dovrebbero contribuire con una raccolta sistematica e indagini proprie basate su una griglia di aree di campionamento, quali gli inventari forestali nazionali o altre reti di siti di monitoraggio, integrandoli con strumenti di osservazione della Terra, se disponibili e applicabili.
- (14) Ai fini di un quadro più completo possibile dello stato e delle condizioni delle foreste sul territorio dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere di non avvalersi dei servizi forniti dalla Commissione, e di contribuire alla compilazione standardizzata dei dati gestita dalla Commissione con fonti proprie. In questo modo gli Stati membri che dispongono di sistemi di monitoraggio dovrebbero poter contribuire con le serie di dati nazionali applicabili, quali dati in situ o campagne aeree che non sono disponibili per tutto il territorio dell'Unione, senza creare un onere aggiuntivo in termini di risorse, in linea con il principio di sussidiarietà. L'uso complementare dei sistemi di monitoraggio aereo dovrebbe contribuire a quantificare l'impatto degli incendi boschivi per pianificare il ripristino della zona bruciata e, di conseguenza, ridurre i costi a carico degli Stati membri e dei proprietari di foreste attraverso una gestione post-incendio più efficiente. Qualora decidano di non avvalersi dei servizi forniti dalla Commissione, gli Stati membri dovrebbero raccogliere i dati conformemente alle specifiche tecniche di cui al presente regolamento e valutarne annualmente la qualità.
- (15) Al fine di ridurre i costi e facilitare l'accesso, il quadro di condivisione dei dati sulle foreste dovrebbe assicurare che i dati stessi siano resi accessibili al pubblico dagli Stati membri e dalla Commissione, anche nel sistema d'informazione forestale europeo. Gli Stati membri dovrebbero poter continuare a utilizzare i sistemi di cui già dispongono per raccogliere i dati. A fini di armonizzazione, essi dovrebbero condividere i dati

---

<sup>15</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Quadro europeo di interoperabilità - Strategia di attuazione, del 23.3.2017 (COM(2017) 134 final).

conformemente alle specifiche tecniche incluse nel regolamento, che si basano sulle descrizioni e sui metodi di riferimento esistenti. Per quanto riguarda i dati relativi all'ubicazione dei siti di monitoraggio, che sono attualmente trattati come riservati nella maggior parte degli inventari forestali nazionali, la loro condivisione dovrebbe essere subordinata all'elaborazione di misure di salvaguardia, in linea con le disposizioni dell'UE, che garantiscano la riservatezza di tali dati. Il quadro di condivisione dei dati sulle foreste dovrebbe agevolare l'attribuzione delle informazioni a ogni singola unità forestale grazie alla localizzazione geografica dei dati condivisi dagli Stati membri.

- (16) Attualmente non tutti i dati rilevanti per le foreste nell'Unione sono monitorati e comunicati nell'ambito dei quadri vigenti a livello internazionale e unionale perché mancano sistemi di raccolta e metodologie armonizzate – come ad esempio nel caso dei dati per monitorare i progressi nell'adattamento ai cambiamenti climatici, conformemente agli articoli 5 e 6 della normativa europea sul clima. È quindi opportuno che il presente regolamento preveda l'inclusione di tali dati supplementari nel sistema di monitoraggio delle foreste, fatto salvo lo sviluppo delle metodologie pertinenti della Commissione, con il sostegno del partenariato europeo per le scienze forestali sviluppato attraverso il Centro comune di ricerca. Le specifiche tecniche per questi dati supplementari dovrebbero essere elaborate mediante atti di esecuzione, seguendo un approccio graduale in stretta collaborazione con gli Stati membri, sulla base della massima priorità politica e tenendo conto della fattibilità finanziaria e tecnica, nonché dell'eventuale onere amministrativo per gli Stati membri.
- (17) La direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>16</sup> relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico impone la diffusione dei dati del settore pubblico in formati liberi e aperti. L'obiettivo generale della direttiva è continuare a rafforzare l'economia dei dati dell'Unione grazie a iniziative volte ad aumentare la quantità di dati del settore pubblico messi a disposizione per il riutilizzo, a garantire una concorrenza leale e un facile accesso all'informazione del settore pubblico e a promuovere l'innovazione a livello transfrontaliero basata sui dati. La direttiva si fonda sul principio secondo cui i dati delle amministrazioni pubbliche dovrebbero essere aperti "fin dalla progettazione e per impostazione predefinita". La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>17</sup> mira a garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale negli Stati membri in linea con la convenzione di Aarhus del 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale ("convenzione di Aarhus"). La convenzione di Aarhus prevede obblighi di ampia portata intesi sia a rendere disponibili le informazioni ambientali su richiesta sia a diffonderle attivamente. Anche la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>18</sup> tratta la condivisione delle informazioni territoriali, compresa quella di serie di dati sui vari temi ambientali. Le disposizioni del presente

---

<sup>16</sup> Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione) (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj>).

<sup>17</sup> Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2003/4/oj>).

<sup>18</sup> Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2007/2/oj>).

regolamento relative all'accesso alle informazioni e agli accordi di condivisione dei dati dovrebbero integrare le direttive predette al fine di evitare la creazione di un regime giuridico distinto e dovrebbero pertanto lasciare impregiudicate le direttive (UE) 2019/1024, 2003/4/CE e 2007/2/CE. Conformemente alle predette direttive, la condivisione dei dati sulle foreste a norma del presente regolamento non dovrebbe compromettere la sicurezza e la difesa nazionali.

- (18) Al fine di garantire la compatibilità dei sistemi di archiviazione e scambio dei dati per la raccolta e la condivisione dei dati sulle foreste nell'ambito del sistema di monitoraggio delle foreste, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare coinvolgendo anche organismi specializzati.
- (19) Il sistema di monitoraggio dovrebbe garantire che i dati condivisi siano affidabili e verificabili. È pertanto opportuno che la Commissione e gli Stati membri controllino la qualità e la completezza dei dati raccolti nell'ambito del sistema di monitoraggio delle foreste. Qualora la valutazione della qualità riveli carenze del sistema, gli Stati membri dovrebbero porvi rimedio e trasmettere alla Commissione la valutazione e le misure correttive. Alla luce di quanto precede, è opportuno conferire alla Commissione il potere di elaborare norme e procedure per garantire la qualità del sistema di monitoraggio delle foreste, tenendo conto della necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi supplementari per le PMI.
- (20) Al fine di sostenere gli Stati membri nel monitoraggio delle foreste e nella pianificazione integrata volontaria a lungo termine, il presente regolamento dovrebbe istituire un quadro di governance per il coordinamento e la collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri nonché tra gli Stati membri stessi, così da migliorare la qualità, la tempestività e la copertura dei dati sulle foreste. È opportuno che il quadro di governance sia inclusivo e basato su dati scientifici e miri a migliorare ulteriormente l'affidabilità dei dati scientifici e la qualità dei piani integrati a lungo termine, facilitando in tal modo lo scambio di conoscenze e buone pratiche. Detto quadro di governance dovrebbe garantire la partecipazione delle autorità competenti responsabili dei diversi obiettivi strategici che riflettono la multifunzionalità delle foreste, nonché di esperti indipendenti in linea con la decisione [X/X] del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>19</sup>. Per l'attuazione del quadro di governance, è opportuno che ciascuno Stato membro designi un corrispondente nazionale e ne informi la Commissione; il corrispondente nazionale dovrebbe essere il principale punto focale per qualsiasi attività connessa al sistema di monitoraggio delle foreste e alla pianificazione integrata volontaria a lungo termine. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero inoltre avvalersi delle strutture regionali di collaborazione istituzionale esistenti, comprese quelle previste dalle convenzioni regionali e da altri consessi e processi pertinenti.
- (21) Analogamente, al fine di sostenere un approccio integrato in tutti i settori strategici pertinenti e garantire la resilienza delle foreste dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe prevedere la possibilità per gli Stati membri di elaborare piani integrati volontari a lungo termine per le foreste o di adattare, se necessario, le proprie strategie o piani a lungo termine per le foreste esistenti alla luce degli aspetti specificati dal presente regolamento, tenendo conto anche di considerazioni di carattere socioeconomico. Lo sviluppo dell'approccio integrato aumenterebbe la coerenza nel

---

<sup>19</sup> Decisione (UE) X/X del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica la decisione 89/367/CEE del Consiglio che istituisce un comitato permanente forestale (GU ...).

conseguire gli obiettivi unionali grazie all'inclusione di aspetti comuni nei piani, che riguarderebbero anche elementi abilitanti quali gli investimenti necessari, le attività di formazione e lo sviluppo di capacità per favorire il miglioramento delle competenze dei gestori forestali. I piani dovrebbero essere messi a disposizione del pubblico e rispecchiare una prospettiva a medio-lungo termine anche oltre il 2040 e il 2050.

- (22) Al fine di garantire il buon funzionamento del sistema di monitoraggio delle foreste, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica e all'integrazione del presente regolamento per adeguare le specifiche tecniche dei dati sulle foreste al progresso tecnico e scientifico e adottare standard relativi all'accuratezza dei dati e norme sulla valutazione della qualità. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>20</sup>. In particolare, al fine di garantire che i soggetti coinvolti partecipino in egual misura alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (23) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le norme tecniche e le procedure di condivisione e armonizzazione dei dati sulle foreste, le metodologie di raccolta di determinati dati e la loro ulteriore descrizione, le procedure e i formati da utilizzare per garantire la compatibilità dei sistemi di archiviazione e scambio dei dati e per stabilire salvaguardie di riservatezza per l'inclusione in tali sistemi di informazioni relative all'ubicazione geograficamente esplicita dei siti di monitoraggio, il contenuto delle relazioni di valutazione sulla qualità dei dati e le modalità di presentazione alla Commissione, nonché la descrizione delle azioni correttive. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>21</sup>.
- (24) È opportuno che la Commissione riesamini periodicamente il presente regolamento, tenendo conto dei pertinenti sviluppi della normativa dell'Unione, dei quadri internazionali e dei progressi tecnologici e scientifici, nonché delle ulteriori esigenze di monitoraggio. Il riesame dovrebbe inoltre valutare la qualità dell'armonizzazione dei dati, in particolare se tale armonizzazione comporti eccessive incertezze nelle stime che giustificerebbero la necessità di istituire una raccolta standardizzata dei dati. È opportuno che la Commissione riferisca in merito all'attuazione del presente regolamento cinque anni dopo l'entrata in vigore.
- (25) Le foreste dell'Unione e la loro gestione sostenibile sono fondamentali per gli obiettivi del Green Deal europeo. L'Unione è competente in una serie di ambiti, come il clima, l'ambiente, lo sviluppo rurale e la prevenzione delle catastrofi, che possono riguardare

---

<sup>20</sup> Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/agree\\_interinst/2016/512/oj](http://data.europa.eu/eli/agree_interinst/2016/512/oj)).

<sup>21</sup> Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

anche le foreste. In questi settori di competenza concorrente dell'Unione, le foreste e la silvicoltura non sono di competenza esclusiva degli Stati membri. Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire garantire la qualità e comparabilità dei dati sulle foreste raccolti nell'Unione e promuovere lo sviluppo volontario di una pianificazione integrata a lungo termine a livello degli Stati membri a sostegno della resilienza delle foreste dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma, in ragione della portata e degli effetti dell'azione proposta, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **CAPO 1**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### *Articolo 1*

##### *Oggetto*

1. Il presente regolamento istituisce un quadro di monitoraggio unionale delle foreste stabilendo norme che:
  - a) garantiscono la tempestività, l'accuratezza, la coerenza, la trasparenza, la comparabilità e la completezza dei dati sulle foreste all'interno dell'Unione e la loro accessibilità al pubblico;
  - b) favoriscono lo sviluppo volontario di piani integrati a lungo termine a livello degli Stati membri grazie a un approccio basato su dati concreti, inclusivo, intersettoriale e flessibile;
  - c) istituiscono una governance rafforzata tra la Commissione e gli Stati membri.
2. Il presente regolamento stabilisce norme per raccogliere e mettere a disposizione informazioni a sostegno dei seguenti elementi:
  - d) l'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione relative alla conservazione, al ripristino e all'uso sostenibile degli ecosistemi forestali e dei servizi che offrono, con particolare attenzione all'obiettivo di aumentare la resilienza delle foreste e consentire di salvaguardare la multifunzionalità delle foreste, anche per quanto riguarda:
    - a) l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione;
    - b) la biodiversità;
    - c) la prevenzione e gestione del rischio di catastrofi;
    - d) la salute delle foreste;
    - e) l'uso della biomassa forestale per diversi scopi socioeconomici;
    - f) le specie esotiche invasive;
  - e) la gestione nazionale delle foreste e la pianificazione integrata a lungo termine degli Stati membri finalizzate, tra l'altro, ad aumentare la resilienza delle foreste agli incendi boschivi, ai parassiti, alla siccità e ad altri disturbi.

*Articolo 2*  
*Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) "informazioni geograficamente esplicite": le informazioni referenziate e conservate in modo da consentirne la mappatura e la localizzazione con un alto grado di dettaglio e precisione;
- (2) "sistema d'informazione geografica": sistema informatico in grado di acquisire, conservare, analizzare e visualizzare informazioni geograficamente esplicite;
- (3) "unità forestale": area geograficamente esplicita che rappresenta un'area forestale sufficientemente omogenea, determinata dall'osservazione della Terra e da qualsiasi altro adeguato strato accessorio di informazioni geograficamente esplicite, quali la densità della copertura arborea, il confine amministrativo o il confine topografico in un sistema di mappatura nazionale;
- (4) "dati sulle foreste": le informazioni relative allo stato e alle condizioni degli ecosistemi forestali e al loro uso, ivi compresi i dati primari e i dati aggregati derivati da dette informazioni;
- (5) "osservazione della Terra": la raccolta di dati sui sistemi fisici, chimici e biologici della Terra attraverso tecnologie di telerilevamento quali satelliti o piattaforme aeree che trasportano sensori di imaging o di altro tipo, integrati da dati in situ, se del caso;
- (6) "foresta": terreno di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea superiore al 10 %, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano. Comprende superfici con alberi, inclusi giovani popolamenti naturali o gli impianti che devono ancora raggiungere i valori minimi per una copertura arborea o una densità equivalente o l'altezza minima, compresa qualsiasi superficie che normalmente costituisce parte dell'area forestale ma su cui non sono temporaneamente presenti alberi per cause antropiche, come la raccolta, o naturali, ma che si prevede tornerà a essere coperta da foresta;
- (7) "altre superfici boschive": terreni diversi dalle foreste, di oltre 0,5 ettari, con alberi di altezza superiore a 5 metri e una copertura arborea compresa tra il 5 e il 10 % o con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, oppure con copertura mista di arbusti, cespugli e alberi superiore al 10 %. Non rientrano nella definizione i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbano;
- (8) "armonizzazione dei dati": processo che elabora i dati disponibili raccolti attraverso diversi sistemi di monitoraggio per ricavare stime comparabili corrispondenti a una descrizione di riferimento concordata;
- (9) "standardizzazione": il risultato di un processo volto a stabilire e attuare norme comuni relative ai dati, al fine di garantire che questi siano raccolti, conservati e utilizzati in modo coerente e accurato in tutta l'Unione;
- (10) "dati in situ": i dati raccolti sul campo tramite una rete di siti di monitoraggio secondo protocolli standardizzati. Rientra nella definizione l'ubicazione geograficamente esplicita della misurazione, georeferenziata, tra l'altro, con i servizi del sistema globale di navigazione satellitare.

## CAPO 2

# MONITORAGGIO DELLE FORESTE

### *Articolo 3*

#### *Sistema di monitoraggio delle foreste*

1. La Commissione istituisce, in collaborazione con gli Stati membri ai sensi dell'articolo 11, e gestisce un sistema di monitoraggio delle foreste comprendente gli elementi seguenti:
  - a) un sistema di identificazione geograficamente esplicito per la mappatura e la localizzazione delle unità forestali, conformemente all'articolo 4;
  - b) un quadro di raccolta dei dati sulle foreste, conformemente agli articoli 5 e 8;
  - c) un quadro di condivisione dei dati sulle foreste, conformemente all'articolo 7.
2. Il sistema di monitoraggio delle foreste è costituito da banche dati elettroniche e sistemi d'informazione geografica e consente lo scambio e l'integrazione dei dati sulle foreste con altre banche dati elettroniche e sistemi d'informazione geografica, ivi compresi quelli sviluppati conformemente all'allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup> e all'articolo 33 del regolamento (UE) 2023/1115.

Il sistema di monitoraggio delle foreste garantisce che siano raccolti, in modo regolare e sistematico:

  - a) dati sulle foreste basati su ortoimmagini aeree o spaziali, grazie ai satelliti Sentinel di Copernicus o altri sistemi equivalenti;
  - b) dati in situ attraverso una rete di siti di monitoraggio.
3. La Commissione può chiedere l'assistenza di organismi specializzati per facilitare l'istituzione e il funzionamento del sistema di monitoraggio delle foreste e per fornire alle autorità competenti degli Stati membri consulenza tecnica sul monitoraggio delle foreste.
4. L'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione nell'attuazione del sistema di monitoraggio delle foreste, compreso lo sviluppo e il funzionamento del sistema d'informazione forestale europeo (FISE).
5. La Commissione condivide gratuitamente i dati di osservazione della Terra che produce con le autorità nazionali competenti per il sistema di monitoraggio delle foreste o con i fornitori di servizi autorizzati da tali autorità a rappresentarle.

---

<sup>22</sup> Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj>).

#### Articolo 4

##### *Sistema di identificazione geograficamente esplicita delle unità forestali*

1. La Commissione istituisce un sistema di identificazione geograficamente esplicita per la mappatura e la localizzazione delle unità forestali ("sistema di identificazione") che sarà operativo entro il [PO: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].
2. Il sistema di identificazione è un sistema di informazione geografica. La Commissione istituisce e aggiorna periodicamente il sistema di identificazione in base a dati di ortofotografie aeree o spaziali, secondo una norma uniforme che garantisce un grado di precisione almeno equivalente a quello della cartografia su scala 1:100 000.
3. Il sistema di identificazione:
  - a) consente la mappatura e la localizzazione precise delle aree forestali e, previa definizione di metodologie a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, di altre superfici boschive in tutta l'Unione;
  - b) identifica in modo univoco le unità forestali combinando i dati sulle foreste di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 1;
  - c) facilita l'individuazione e l'ubicazione di cambiamenti tra terreni che contengono foreste e quelli che non ne contengono.

#### Articolo 5

##### *Quadro di raccolta di dati sulle foreste*

1. Il quadro di raccolta di dati sulle foreste è operativo entro il [PO: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], per quanto riguarda la raccolta dei dati sulle foreste di cui al paragrafo 2, ed entro il [PO: inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], per quanto riguarda la raccolta dei dati sulle foreste di cui al paragrafo 3.
2. La Commissione, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, raccoglie i dati seguenti sulle foreste, garantendone in tal modo la standardizzazione:
  - a) area forestale;
  - a) densità della copertura arborea;
  - b) tipo di foresta;
  - c) connettività delle foreste;
  - d) defogliazione;
  - e) incendi boschivi;
  - f) valutazione del rischio incendi;
  - g) disturbi della copertura arborea.
3. Gli Stati membri raccolgono i dati seguenti sulle foreste, con la frequenza specificata nell'allegato II:
  - a) foresta disponibile per l'approvvigionamento di legname e foresta non disponibile per l'approvvigionamento di legname;

- b) volume degli alberi in piedi;
  - c) incremento annuo netto;
  - d) struttura del popolamento;
  - e) composizione e ricchezza delle specie arboree;
  - f) tipi di foreste europee;
  - g) prelievi;
  - h) legno morto;
  - i) ubicazione degli habitat forestali nei siti Natura 2000;
  - j) abbondanza dell'avifauna comunemente presente nelle foreste;
  - k) ubicazione delle foreste primarie e antiche;
  - l) aree forestali protette;
  - m) produzione e commercio di prodotti in legno;
  - n) biomassa forestale per la bioenergia.
4. Ai fini del paragrafo 3, lettere da a) a h), gli Stati membri raccolgono dati in situ sulla base di indagini a terra, integrati, se disponibili, da dati dell'osservazione della Terra e dati provenienti da altre fonti di informazione pertinenti. Le indagini a terra si basano su una rete di siti di monitoraggio rappresentativi della superficie forestale dello Stato membro di cui al paragrafo 2, lettera a), e coerenti con questo dato.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare le specifiche tecniche precisate all'allegato I allo scopo di adeguarle al progresso tecnico e scientifico.

*Articolo 6*  
*Non partecipazione*

1. Per quanto riguarda la raccolta dei dati sulle foreste di cui all'articolo 5, paragrafo 2, gli Stati membri possono scegliere di non avvalersi del servizio fornito dalla Commissione e di contribuire al funzionamento del sistema di monitoraggio delle foreste di cui all'articolo 3 con i propri dati.
2. Lo Stato membro che sceglie di avvalersi dell'opzione di cui al paragrafo 1:
- a) raccoglie i dati sulle foreste di cui all'articolo 5, paragrafo 2, conformemente alle specifiche tecniche precisate all'allegato I;
  - b) condivide i dati sulle foreste di cui all'articolo 5, paragrafo 2, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2;
  - c) valuta annualmente la qualità dei dati raccolti, conformemente all'articolo 10.

*Articolo 7*  
*Quadro di condivisione dei dati sulle foreste*

1. Entro il [PO: inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri condividono i dati sulle foreste più recenti disponibili di cui all'articolo 5, paragrafo 3, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato II, rendendoli accessibili al pubblico. Gli Stati

membri garantiscono l'armonizzazione dei dati nella misura in cui condividono i dati aggregati sulle foreste conformemente alle descrizioni di cui all'allegato II. La condivisione dell'ubicazione geograficamente esplicita dei siti di monitoraggio è subordinata all'istituzione delle salvaguardie di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri e la Commissione rendono accessibili al pubblico i dati di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 8, paragrafo 1, in un formato aperto leggibile meccanicamente che garantisca l'interoperabilità e la riutilizzabilità conformemente all'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/1024.
3. La Commissione rende accessibili al pubblico i dati seguenti nel sistema d'informazione forestale europeo:
  - a) i dati raccolti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2;
  - b) i dati condivisi a norma del paragrafo 1 del presente articolo, ad eccezione dell'ubicazione geograficamente esplicita dei siti di monitoraggio;
  - c) i dati condivisi conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b);
  - d) i dati raccolti conformemente all'articolo 8, paragrafo 1.
4. Gli Stati membri possono utilizzare i dati condivisi attraverso il quadro di condivisione dei dati sulle foreste per elaborare i piani integrati volontari a lungo termine per le foreste di cui all'articolo 13 del presente regolamento, nonché ai fini dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/841.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare le specifiche tecniche precisate all'allegato II allo scopo di adeguarle al progresso tecnico e scientifico.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme tecniche e procedure di condivisione e armonizzazione dei dati sulle foreste a norma del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

#### *Articolo 8* *Dati supplementari sulle foreste*

1. La Commissione e gli Stati membri raccolgono i dati sulle foreste elencati nell'allegato III seguendo un approccio graduale, fatta salva l'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3.
2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione e gli Stati membri si avvalgono dei dati dell'osservazione della Terra o dei dati in situ e, per quanto riguarda i dati sulle foreste di cui all'allegato III, lettere a), b) e c), di una combinazione di dati provenienti dall'osservazione della Terra, dati in situ e altre fonti di informazione pertinenti.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire metodologie, specifiche tecniche comprese, di raccolta dei dati sulle foreste di cui all'allegato III e per descrivere più dettagliatamente i dati ivi elencati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

*Articolo 9*  
*Sistemi compatibili di conservazione e scambio dei dati*

1. La Commissione e gli Stati membri collaborano per sviluppare sistemi compatibili di conservazione e scambio di dati per la raccolta e la condivisione dei dati sulle foreste nell'ambito del sistema di monitoraggio delle foreste, con l'assistenza degli organismi specializzati di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che disciplinano le procedure e i formati da utilizzare per garantire la compatibilità dei sistemi di conservazione e scambio dei dati di cui al paragrafo 1 e che stabiliscono salvaguardie di riservatezza per l'inclusione in tali sistemi di informazioni relative all'ubicazione geograficamente esplicita dei siti di monitoraggio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

*Articolo 10*  
*Controllo della qualità dei dati*

1. La Commissione e gli Stati membri sono responsabili della qualità e della completezza dei dati sulle foreste che raccolgono e condividono nell'ambito del sistema di monitoraggio delle foreste.
2. Gli Stati membri valutano con cadenza annuale la qualità dei dati condivisi conformemente al presente regolamento.

Se dalla valutazione emergono carenze nei dati, gli Stati membri adottano misure correttive adeguate. Gli Stati membri presentano alla Commissione le relazioni sulla valutazione della qualità dei dati e, se del caso, la descrizione delle misure correttive e il calendario di attuazione entro il 1° luglio successivo all'anno civile in cui è stata individuata la carenza.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 al fine di integrare il presente regolamento con norme di accuratezza dei dati condivisi a norma del presente regolamento e norme sulla valutazione della qualità di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c).
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di precisare il contenuto delle relazioni sulla valutazione della qualità dei dati e le modalità di presentazione alla Commissione, nonché la descrizione delle azioni correttive di cui al paragrafo 2, secondo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

## **CAPO 3**

### **GOVERNANCE INTEGRATA**

*Articolo 11*  
*Coordinamento e collaborazione*

1. Gli Stati membri e la Commissione coordinano gli sforzi e collaborano per migliorare la qualità, la tempestività e la copertura dei dati sulle foreste.

2. La Commissione sostiene gli Stati membri, su richiesta di questi ultimi, nell'elaborare o adeguare i piani integrati volontari a lungo termine per le foreste di cui all'articolo 13, fornendo informazioni sullo stato delle conoscenze scientifiche sottostanti e agevolando lo scambio di conoscenze e buone pratiche.
3. Gli Stati membri collaborano tra loro e coordinano gli interventi per migliorare la qualità, la tempestività e la copertura dei dati sulle foreste. La collaborazione e il coordinamento si basano su un dibattito scientifico aperto e mirano a promuovere consulenze scientifiche imparziali.
4. Gli Stati membri e la Commissione possono avvalersi delle strutture regionali di collaborazione istituzionale esistenti, comprese quelle previste dalle convenzioni regionali e da altri consessi e processi pertinenti.

*Articolo 12*  
*Corrispondenti nazionali*

1. Ogni Stato membro designa un corrispondente nazionale e ne informa la Commissione.
2. Il corrispondente nazionale svolge in particolare le seguenti funzioni:
  - a) coordina la preparazione dei dati sulle foreste da condividere a norma del presente regolamento, tenendo conto di tutte le autorità competenti, comprese quelle responsabili della prevenzione e della gestione dei rischi di catastrofi;
  - b) coordina la partecipazione degli esperti alle riunioni dei gruppi organizzate dalla Commissione e da altri organismi competenti.
3. Il corrispondente nazionale funge da punto focale per lo scambio di informazioni tra la Commissione e lo Stato membro per lo sviluppo o l'adeguamento dei piani integrati volontari a lungo termine di cui all'articolo 13. Qualora più autorità di uno Stato membro partecipino all'elaborazione o all'adeguamento del piano integrato volontario a lungo termine per le foreste, il corrispondente nazionale è responsabile del coordinamento dei lavori.

*Articolo 13*  
*Piani integrati volontari a lungo termine*

1. Gli Stati membri sono incoraggiati a elaborare piani integrati a lungo termine per le foreste o ad adeguare i piani o le strategie integrati a lungo termine per le foreste esistenti, in una prospettiva a medio-lungo termine anche oltre il 2040 e il 2050.
2. Se elaborano o adeguano i piani di cui al paragrafo 1, gli Stati membri sono incoraggiati a includere gli aspetti di cui all'allegato IV.
3. Gli Stati membri incoraggiano la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione dei piani integrati a lungo termine per le foreste. Gli Stati membri rendono pubblici i piani.

## **CAPO 4**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### *Articolo 14*

##### *Esercizio della delega*

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafo 5, primo comma, e all'articolo 10, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [*PO: inserire la data corrispondente alla data di entrata in vigore del presente regolamento*].
3. La delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafo 5, primo comma, e all'articolo 10, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, dell'articolo 7, paragrafo 5, primo comma, e dell'articolo 10, paragrafo 3, entrano in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

#### *Articolo 15*

##### *Procedura di comitato*

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

#### *Articolo 16*

##### *Riesame*

1. Tutti gli aspetti del presente regolamento sono oggetto di un riesame periodico che tiene conto degli sviluppi pertinenti della normativa dell'Unione, dei quadri internazionali, dei progressi tecnologici e scientifici, delle ulteriori esigenze di monitoraggio e della qualità dei dati condivisi a norma del presente regolamento.

2. Entro il [PO: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

*Articolo 17*  
*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*La presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**

#### **1.1. Titolo della proposta/iniziativa**

#### **1.2. Settore/settori interessati**

#### **1.3. La proposta/iniziativa riguarda:**

#### **1.4. Obiettivi**

*1.4.1. Obiettivi generali*

*1.4.2. Obiettivi specifici*

*1.4.3. Risultati e incidenza previsti*

*1.4.4. Indicatori di prestazione*

#### **1.5. Motivazione della proposta/iniziativa**

*1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

*1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

*1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

*1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti*

*1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

#### **1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa**

#### **1.7. Metodi di esecuzione del bilancio previsti**

### **2. MISURE DI GESTIONE**

#### **2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni**

#### **2.2. Sistema di gestione e di controllo**

*2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

*2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

*2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

#### **2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

- 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA**
- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate**
- 3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti**
  - 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
  - 3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi*
  - 3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi*
    - 3.2.3.1. Fabbisogno previsto di risorse umane*
  - 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
  - 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate**

## 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

### 1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee

La presente scheda finanziaria legislativa riguarda anche le risorse dell'Agenzia europea dell'ambiente in relazione alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio del suolo e la resilienza (normativa sul monitoraggio del suolo) (COM(2023) 416)

### 1.2. Settore/settori interessati

09 - Ambiente e azione per il clima

Attività:

09 02 - Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)

09 10 – Agenzia europea dell'ambiente (AEA)

### 1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria<sup>23</sup>

la proroga di un'azione esistente

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

### 1.4. Obiettivi

#### 1.4.1. Obiettivi generali

L'obiettivo della proposta di regolamento è quello di contribuire ad affrontare le grandi sfide sociali seguenti:

- il raggiungimento della neutralità climatica e della resilienza ai cambiamenti climatici;
- l'inversione della perdita di biodiversità e il rispetto degli impegni internazionali sulla biodiversità;
- la gestione dei rischi connessi alla salute e alla resilienza delle foreste;
- il rispetto degli impegni internazionali relativi alla conservazione della biodiversità e ai cambiamenti climatici.

#### 1.4.2. Obiettivi specifici

Sulla base dell'obiettivo generale, l'obiettivo specifico della presente proposta di regolamento è il seguente:

##### Obiettivo specifico 1:

garantire dati accurati, digitalizzati, coerenti, comparabili, tempestivi e accessibili sullo stato delle foreste dell'UE, istituendo un sistema di monitoraggio forestale

<sup>23</sup> A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

gestito dalla Commissione e dagli Stati membri. Il nuovo sistema consentirà la geolocalizzazione delle unità forestali, la raccolta standardizzata di dati forestali attraverso migliori possibilità di osservazione della terra e di navigazione/posizionamento e la condivisione di dati armonizzati o, qualora non fosse possibile, standardizzati.

Obiettivo specifico 2: incoraggiare gli Stati membri a sviluppare piani forestali integrati a lungo termine o ad adattare quelli esistenti sulla base di informazioni di monitoraggio di alta qualità relative agli obiettivi strategici dell'UE pertinenti e tenendo conto degli aspetti minimi comuni indicati.

Sulla base dell'obiettivo specifico, l'obiettivo operativo è il seguente:

istituire un quadro efficace al fine di garantire la raccolta e la comunicazione dei dati forestali, integrando l'osservazione della terra e il monitoraggio georeferenziato in situ, e incoraggiare una pianificazione forestale integrata coerente a lungo termine da parte degli Stati membri.

#### 1.4.3. *Risultati e incidenza previsti*

*Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.*

L'iniziativa proposta apporterà notevoli benefici all'ambiente, tra cui la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la biodiversità e il miglioramento della salute delle foreste, attraverso una migliore preparazione e risposta alle perturbazioni.

La neutralità climatica e una bioeconomia circolare, ricca di biodiversità e sostenibile dipendono fortemente dallo stato e dalla resilienza delle foreste dell'UE.

Si prevede che l'attuazione della proposta creerà nuove opportunità per le PMI, connesse sia alla crescita del mercato dei servizi digitali in relazione al monitoraggio delle foreste, sia all'innovazione nella progettazione e applicazione delle tecnologie di monitoraggio. Inoltre i soggetti del settore forestale e della silvicoltura trarranno vantaggio dalle possibilità di reddito attraverso sistemi di certificazione basati su un solido monitoraggio.

L'attuazione del monitoraggio forestale dovrebbe inoltre creare opportunità di ricerca e sviluppo.

#### 1.4.4. *Indicatori di prestazione*

*Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati*

La Commissione monitorerà regolarmente (su base biennale) la realizzazione e l'impatto dell'iniziativa sulla base degli aspetti seguenti:

- numero di indicatori con una definizione comune;
- numero di indicatori con metodi di raccolta dei dati armonizzati o standardizzati;
- fornitura di dati da parte degli Stati membri al sistema europeo d'informazione sulle foreste;
- accesso ai dati attraverso il sistema europeo d'informazione sulle foreste (media di clic al mese);
- strategie di adattamento e strategie di valutazione e gestione dei rischi nazionali basate su indicatori comuni;

- evoluzione del mercato dei servizi forestali digitali (in particolare, numero di PMI);
- numero di piani volontari integrati a lungo termine adottati dagli Stati membri;
- grado di allineamento dei piani integrati a lungo termine con l'insieme di aspetti fondamentali comuni;
- utilizzo dei fondi dell'UE a sostegno delle attività di monitoraggio.

## **1.5. Motivazione della proposta/iniziativa**

### *1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al presente regolamento e la Commissione elabora le misure di attuazione pertinenti. Gli Stati membri attuano di conseguenza le politiche e le misure nonché le disposizioni giuridiche e amministrative necessarie a livello nazionale per conformarsi alla proposta.

Entro luglio 2026 (un anno dopo l'entrata in vigore prevista del regolamento), la Commissione e gli Stati membri istituiranno il sistema di identificazione delle unità forestali e il sistema di monitoraggio, mentre il quadro per la condivisione dei dati dovrà essere operativo dal 1° gennaio 2028. La Commissione fornirà gratuitamente i dati raccolti tramite l'osservazione della terra agli Stati membri che scelgono di contribuire con dati propri, senza partecipare alle attività standardizzate del nuovo sistema di monitoraggio.

L'iniziativa prevede anche l'adozione di una serie di atti di diritto derivato. In particolare, in stretta consultazione con il gruppo di esperti pertinente e in cooperazione con il JRC e l'Agenzia europea dell'ambiente, la Commissione preparerà atti delegati al fine di sviluppare e modificare le metodologie e le specifiche tecniche per la raccolta e la condivisione dei tre tipi di dati forestali inclusi nell'iniziativa. Inoltre, per l'approvazione del comitato competente, la Commissione dovrà preparare atti di esecuzione che stabiliscano le norme tecniche per disciplinare l'acquisizione, l'elaborazione, l'archiviazione e l'uso dei dati forestali, nonché le procedure, le norme e l'analisi comparativa intese a garantire la qualità e il buon funzionamento del sistema di monitoraggio delle foreste.

L'attuazione dell'iniziativa richiederà l'istituzione di un quadro per la raccolta e la condivisione dei dati e la creazione di una base di conoscenze associata attraverso lo sviluppo e la gestione del sistema europeo d'informazione sulle foreste e dei servizi relativi ai dati nell'ambito del programma Copernicus.

Infine, dopo l'entrata in vigore del regolamento, la Commissione coopererà e si coordinerà con gli Stati membri attraverso un sistema di governance basato sulla comunicazione attraverso i corrispondenti nazionali e la fornitura di sostegno tecnico.

### *1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione*

*che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

#### Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante)

Vi è evidente necessità di un sistema coerente per monitorare e pianificare le trasformazioni delle foreste e del settore forestale a seguito dei cambiamenti climatici. Inoltre la crisi climatica e della biodiversità richiedono un ripensamento del ruolo delle foreste con maggiore attenzione alla loro multifunzionalità. In tale contesto, in assenza di dati forestali accurati e comparabili, che attualmente gli Stati membri non forniscono autonomamente nella misura necessaria, non è possibile raggiungere gli obiettivi strategici in materia di clima, biodiversità e bioeconomia sostenibile e circolare derivanti direttamente dal Green Deal europeo.

#### Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post)

Informazioni standardizzate e comparabili, che sfruttino le soluzioni innovative di osservazione della terra, faciliterebbero il rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi di monitoraggio ai sensi della legislazione in materia di foreste (ad esempio il regolamento LULUCF) e consentirebbero di verificare la coerenza e la sostenibilità delle diverse politiche forestali a livello dell'UE (o di individuare compromessi) in modo efficiente in termini di costi, integrando la pianificazione forestale a lungo termine degli Stati membri con dati di qualità. L'armonizzazione o, laddove non sia possibile, l'offerta di un approccio standardizzato a fronte di 27 sistemi di monitoraggio determinerebbe notevoli risparmi sui costi. Inoltre lo sviluppo di un quadro comune per l'Unione europea per la raccolta e la condivisione dei dati forestali funge da forte facilitatore per le PMI europee, per quanto riguarda la transizione digitale, e per i soggetti del settore forestale, per quanto riguarda i sistemi di certificazione e le relative possibilità di reddito.

#### 1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Il regolamento "Forest Focus", scaduto nel 2006, ha stabilito l'obbligo di monitoraggio forestale coordinato a livello dell'UE, sostenuto da un consistente cofinanziamento (65 milioni di EUR in un periodo di quattro anni per l'UE-15). Tale regolamento ha rafforzato il monitoraggio forestale integrato, ha istituito una banca dati con informazioni e dati aggregati sullo stato delle foreste dell'UE e ha ampliato la portata del monitoraggio forestale al suolo e alla biodiversità.

Tuttavia la sua efficienza in termini di costi è stata limitata dall'assenza di descrizioni comuni per gli indicatori, la raccolta dei dati o i protocolli di monitoraggio. In combinazione con il complesso panorama dei beneficiari di tali fondi, ne sono risultate differenze significative nel "rapporto costi-benefici" tra i beneficiari.

La valutazione dello strumento giuridico ha concluso che, nonostante il controllo rigoroso della gestione finanziaria (controllo esterno), l'attuazione del monitoraggio forestale negli Stati membri è stata insufficiente. Dal 2006, in assenza di un'attenzione specifica per le foreste, di obiettivi di monitoraggio chiari o di obblighi di coerenza e armonizzazione, le attività non coordinate e la copertura spaziale e temporale limitata sono nuovamente aumentate.

*1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti*

L'iniziativa rientra nella rubrica 3 (Risorse naturali e ambiente), titolo 9 (Ambiente e azione per il clima) del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027.

L'iniziativa rientra nell'ambito del Green Deal europeo. Si basa inoltre sulla realizzazione delle ambizioni delineate nella nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030, alle quali contribuisce. La strategia dell'UE per le foreste è un risultato fondamentale della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e definisce un quadro e misure concrete per proteggere e ripristinare le foreste e garantirne la salute e la resilienza.

La proposta è fortemente interconnessa con altre iniziative della Commissione a sostegno delle politiche forestali, quali:

- regolamento LULUCF;
- regolamento sulla deforestazione;
- strategia per la bioeconomia;
- [normativa sul ripristino della natura];
- [regolamento relativo ai conti economici ambientali europei];
- [quadro dell'Unione per la certificazione degli assorbimenti di carbonio];
- direttive sull'aria, sulle acque e sulla natura;
- direttiva sulle energie rinnovabili (REDIII);
- meccanismo di protezione civile dell'Unione.

*1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

L'attuazione del nuovo regolamento comporterà nuovi compiti e attività per la Commissione, il che richiederà risorse umane, sostegno dell'AEA, risorse per gli appalti di contraenti esterni e un accordo amministrativo con il JRC.

Attualmente non esiste alcuno strumento vincolante dell'UE dedicato alle foreste e l'attuazione e il monitoraggio del regolamento sono quindi nuove responsabilità per la Commissione e gli Stati membri. Al momento, gli strati di dati forestali forniti dai servizi di monitoraggio del territorio di Copernicus e, di conseguenza, le risorse associate dell'AEA non soddisfano tutte le esigenze del futuro sistema di monitoraggio: dovranno essere sviluppati e mantenuti prodotti di dati forestali aggiuntivi (sull'area forestale, sulla defogliazione e sulla connettività delle foreste).

Ciò richiede risorse aggiuntive con conoscenze politiche, capacità analitiche, indipendenza e resilienza per tutta l'attuazione a lungo termine della legislazione. Sarà ugualmente necessario un ulteriore sostegno da parte di esperti, anche attraverso l'eventuale esternalizzazione; tuttavia i compiti fondamentali che implicano un grado elevato di sensibilità politica devono essere svolti dalla Commissione.

## 1.6. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa

### durata limitata

- in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

### durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento corrispondente al periodo di recepimento di 2 anni
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

## 1.7. Metodi di esecuzione del bilancio previsti<sup>24</sup>

### Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione
- a opera delle agenzie esecutive

### Gestione concorrente con gli Stati membri

#### Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare)
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario
- a organismi di diritto pubblico
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie
- a organismi o persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V TUE e indicate nel pertinente atto di base

---

<sup>24</sup> Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: <https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx>.

## **2. MISURE DI GESTIONE**

### **2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni**

*Precisare frequenza e condizioni.*

L'iniziativa prevede appalti, accordi amministrativi con il JRC, l'aumento del contributo all'AEA e incide sulle risorse umane della Commissione. Si applicano le norme usuali per questo tipo di spese.

### **2.2. Sistema di gestione e di controllo**

#### *2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

N/A – cfr. sopra.

#### *2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

N/A – cfr. sopra.

#### *2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

N/A – cfr. sopra.

### **2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità**

*Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.*

N/A – cfr. sopra.

### 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

#### 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

*Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio*

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
			Numero	Diss./Non diss. <sup>25</sup>	di paesi EFTA <sup>26</sup>	di paesi candidati e potenziali candidati <sup>27</sup>
3	09 02 01 Natura e biodiversità	Diss.	SÌ	NO	SÌ	NO
3	09 10 02 Agenzia europea dell'ambiente	Diss.	SÌ	SÌ	NO	NO
7	20 01 02 01 – Retribuzione e indennità	Non diss.	NO	NO	NO	NO
7	20 02 01 03 – Funzionari nazionali temporaneamente assegnati ai servizi dell'istituzione	Non diss.	NO	NO	NO	NO
7	20 02 06 01 - Spese per missioni e di rappresentanza	Non diss.	NO	NO	NO	NO
7	20 02 06 02 – Riunioni, gruppi di esperti	Non diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: N/A

<sup>25</sup> Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

<sup>26</sup> EFTA: Associazione europea di libero scambio.

<sup>27</sup> Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

### 3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

#### 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

<b>Rubrica del quadro finanziario pluriennale</b>	3	Risorse naturali e ambiente
---	---	-----------------------------

DG: ENV			2023	2024	2025	2026	2027 e oltre	TOTALE
○ Stanziamenti operativi								
09 02 01 Natura e biodiversità	Impegni	(1a)			0,700	0,200	0,150	1,050
	Pagamenti	(2a)			0,700	0,200	0,150	1,050
<b>TOTALE stanziamenti per la DG ENV</b>	Impegni	=1a+3			0,700	0,200	0,150	1,050
	Pagamenti	=2a+3			0,700	0,200	0,150	1,050

L'importo riportato sopra sarà necessario per sostenere vari compiti di attuazione relativi alle disposizioni legislative che saranno svolti dalla DG ENV e dal JRC.

Le attività appaltate comprendono un contratto generale di sostegno per l'attuazione della normativa sul monitoraggio delle foreste.

Inoltre in tale categoria è stato incluso un accordo amministrativo con il JRC, in particolare al fine di istituire i partenariati scientifici previsti dalla nuova strategia per le foreste per il 2030, che sosterranno lo sviluppo di nuovi indicatori e metodologie.

compiti	risorse	Mio EUR (al terzo decimale)						
		Tutti i costi eccetto per le risorse umane e amministrativi	2023	2024	2025	2026	2027 e oltre	totale
Sostegno generale per l'attuazione della normativa sul monitoraggio delle foreste (per lo sviluppo di orientamenti tecnici e per il sostegno fornito agli Stati membri)	Appalto di servizi/esperti esterni				0,200	0,200	0,150	0,550
Sostegno tecnico per l'attuazione della normativa sul monitoraggio delle foreste, in particolare relativo allo sviluppo di indicatori, che integra gli aspetti del monitoraggio degli Stati membri e promuove l'armonizzazione mediante il partenariato europeo per le scienze forestali	Accordo amministrativo tra la DG ENV e il JRC				0,500			0,500
<b>Totale</b>					<b>0,700</b>	<b>0,200</b>	<b>0,150</b>	<b>1,050</b>

Agenzia: AEA			2023	2024	2025	2026	2027 e oltre	TOTALE
Titolo 1: spese per il personale	Impegni	(1a)			0,468	0,955	0,974	2,398
	Pagamenti	(2a)			0,468	0,955	0,974	2,398
Titolo 2: infrastruttura	Impegni	(1b)						
	Pagamenti	(2b)						
Titolo 3: spese operative	Impegni	(1c)			0,420	0,790	0,790	2,000
	Pagamenti	(2c)			0,420	0,790	0,790	2,000
<b>TOTALE stanziamenti per l'AEA</b>	Impegni	=1a+1b +1c			0,888	1,745	1,764	4,398
	Pagamenti	=2a+2b +2c			0,888	1,745	1,764	4,398

Note sulle spese dell'AEA:

per raggruppare le necessità relative al rafforzamento delle agenzie in un'unica scheda finanziaria legislativa, la richiesta di risorse dell'AEA include anche il fabbisogno relativo alla proposta di direttiva della Commissione sul monitoraggio del suolo e la resilienza (COM 416(2023)).

Titolo 1: questo titolo è composto da due agenti temporanei e un agente contrattuale aggiuntivi per la presente proposta e da un agente temporaneo e un agente contrattuale in relazione alla proposta di direttiva COM 416(2023), tutti a partire dalla metà del 2025.

### **Agente temporaneo: esperto tematico senior nel settore del monitoraggio forestale**

Compiti:

- sostenere lo sviluppo di serie di dati e indicatori periodici per gli indicatori forestali, di cui all'allegato II del quadro di monitoraggio delle foreste, che sono raccolti (uno annualmente, due semestralmente, due ogni tre anni, cinque ogni cinque anni, uno ogni sei anni). Ciò include la valutazione dello stato e delle tendenze degli indicatori e la definizione di una terminologia coerente per tali concetti;
- elaborare orientamenti su come interpretare i dati e ricavare statistiche significative dalle valutazioni dello stato e dei cambiamenti degli indicatori forestali;
- pubblicare e diffondere i dati raccolti attraverso quadri operativi di facile uso e chiare rappresentazioni online sul sistema europeo d'informazione sulle foreste;
- elaborare orientamenti pratici per l'attuazione e soluzioni per valutare lo stato e le tendenze delle foreste;
- garantire le sinergie con le informazioni comunicate nell'ambito del regolamento LULUCF.

### **Agente temporaneo AD 6: depositario dei dati senior nel settore del monitoraggio forestale**

Compiti:

- fornire competenze tecniche informatiche per lo sviluppo di modelli di comunicazione;
- gestire la trasmissione dei flussi di comunicazioni elencati;
- elaborare il formato di comunicazione, il flusso di dati di Reportnet 3, i controlli di qualità, le serie di dati di riferimento;
- importare ed esportare i dati su Reportnet 3;
- creare una banca dati di produzione con le serie di dati dell'UE delle serie di dati trasmesse;
- creare servizi standard in base alle serie di dati dell'UE;

- creare e gestire i risultati dei dati, ad esempio su Datahub, Discomap ecc.;
- redigere documenti di orientamento tecnico;
- fornire sostegno helpdesk e webinar di formazione.

**Agente contrattuale: analista di dati nel settore del monitoraggio forestale**

Compiti:

- elaborare orientamenti completi e un manuale operativo che comprenda descrizioni di riferimento di variabili, metodologie per la raccolta dei dati (incluse le metriche), orientamenti per le procedure di armonizzazione e formati di comunicazione;
- creare e sviluppare lo strumento di comunicazione (Reportnet 3) per raccogliere e gestire i dati spaziali e tabulari in modo efficiente;
- stabilire procedure di valutazione della qualità dei dati, per garantire la precisione, accuratezza, completezza e comparabilità di ciascun dato registrato; predisporre un sistema di documentazione per la garanzia/il controllo della qualità che comprenda un piano, liste di controllo, note, fogli di calcolo e relazioni per la documentazione delle relative attività;
- istituire la banca dati forestale europea, in cui sono presenti dati relativi alle unità sperimentali, tabulari e spaziali per singoli paesi e mappe europee; integrare la banca dati nell'infrastruttura di dati spaziali dell'Agenzia europea dell'ambiente;
- sviluppare norme di convalida per la banca dati, tra cui la convalida del tipo di dati, il controllo degli intervalli, la convalida dei vincoli e il controllo dei record mancanti; fornire orientamenti per il trasferimento dei dati alla banca dati centralizzata;
- garantire le sinergie con le informazioni comunicate nell'ambito del regolamento LULUCF.
- fornire un helpdesk per il sostegno tecnico relativo alle attività di monitoraggio sul campo, di armonizzazione e comunicazione dei dati; gestire e risolvere eventuali bug o problemi tecnici;
- controllare e sostenere il flusso di dati dei paesi all'interno di Reportnet 3 e la banca dati forestale europea; supervisionare e assistere il caricamento delle mappe dei paesi nell'archivio delle mappe forestali europee;
- sviluppare e mantenere prodotti basati sui dati e le informazioni di Copernicus, fornendo gli indicatori forestali richiesti, di cui all'allegato I, basati sull'osservazione della terra.

**Agente contrattuale: esperto di valutazione e gestione dei dati sul suolo**

Compiti:

- creare, in sinergia e coordinamento con altri sistemi pertinenti, una struttura per lo scambio di flussi di dati attraverso Reportnet e EIONET per raccogliere, elaborare, validare e analizzare i dati comunicati dagli Stati membri ogni sei anni:
  - dati e risultati del monitoraggio;
  - analisi delle tendenze dei descrittori e degli indicatori della salute del suolo;
  - sintesi e progressi nell'attuazione delle misure di gestione sostenibile dei suoli e di ripristino dei suoli;
  - dati nei registri nazionali dei siti contaminati;
- assistere la Commissione nella valutazione dell'attuazione della normativa sulla salute del suolo a distanza di otto anni dalla sua entrata in vigore.

### **Agente temporaneo: esperto senior nel settore del monitoraggio del suolo**

#### Compiti:

- sostenere lo sviluppo di una panoramica a livello dell'UE dei registri nazionali sui siti contaminati e delle segnalazioni degli Stati membri, di una panoramica delle terminologie definite, dei criteri per definire i siti potenzialmente contaminati e degli elenchi delle attività a rischio potenzialmente contaminanti, dei fattori che determinerebbero l'analisi del suolo e delle norme in materia a livello nazionale, delle specifiche e dei modelli di comunicazione;
- fornire una panoramica regolarmente aggiornata delle metodologie di valutazione del rischio attuate a livello nazionale (compresi i valori di controllo), sostenere lo sviluppo di orientamenti sui metodi di valutazione del rischio e aiutare gli Stati membri nella loro applicazione, ove pertinenti;
- sostenere lo sviluppo di una panoramica a livello dell'UE degli obiettivi e degli indicatori degli Stati membri sul consumo di suolo e sull'impermeabilizzazione del suolo (ogni due anni) e pubblicare e diffondere i dati sulle politiche attraverso quadri operativi e rappresentazioni online chiare dei dati;
- fornire sostegno agli Stati membri per l'attuazione di indicatori conformi alle descrizioni e alle prescrizioni della normativa sulla salute del suolo, al fine di attuare la gerarchia del consumo di suolo e di tenere traccia delle metodologie applicate negli Stati membri;
- elaborare orientamenti per l'uso e l'interpretazione dei dati di Copernicus e per ricavare statistiche dalle valutazioni dello stato e dei cambiamenti;

- elaborare orientamenti per le soluzioni pratiche intese alla definizione dell'obiettivo di consumo netto di suolo, le azioni per raggiungerlo e il relativo monitoraggio.

Titolo 2: infrastruttura (principalmente sviluppo di sistemi informatici/banche dati), soluzioni informatiche che saranno sviluppate dall'agente temporaneo e dall'agente contrattuale aggiuntivi nel settore del suolo di cui al titolo 1.

I costi del titolo 3 comprendono: sviluppi informatici, costi di gestione dei sistemi di comunicazione, sviluppo e produzione di nuovi indicatori, organizzazione e follow-up delle riunioni tecniche, elaborazione di documentazione di orientamento e contratti di sostegno per gli indicatori e la valutazione delle foreste e per le competenze in materia di suolo contaminato e uso del suolo.

○ TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)			1,588	1,945	1,914	5,447
	Pagamenti	(5)			1,588	1,945	1,914	5,447
○ TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)						
<b>TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 3 ENV+AEA del quadro finanziario pluriennale</b>	Impegni	=4+ 6			<b>1,588</b>	<b>1,945</b>	<b>1,914</b>	<b>5,447</b>
	Pagamenti	=5+ 6			<b>1,588</b>	<b>1,945</b>	<b>1,914</b>	<b>5,447</b>

○ TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)						
	Pagamenti	(5)						
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)						
<b>TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale</b>	Impegni	=4+ 6			1,588	1,945	1,914	5,447
	Pagamenti	=5+ 6			1,588	1,945	1,914	5,447

<b>Rubrica del quadro finanziario pluriennale</b>	<b>7</b>	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Sezione da compilare usando i "dati di bilancio di natura amministrativa", da introdursi in primis nell'[allegato della scheda finanziaria legislativa](#) (allegato 5 della decisione della Commissione sulle norme interne per l'esecuzione della sezione "Commissione europea" del bilancio generale dell'Unione europea), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

		2024	2025	2026	2027 e oltre	TOTALE
DG: ENV						
○ Risorse umane		0,264	0,435	0,435	0,435	<b>1,569</b>
○ Altre spese amministrative		0,037	0,064	0,064	0,064	<b>0,229</b>
<b>TOTALE DG ENV</b>	Stanziamanti	0,301	0,499	0,499	0,499	<b>1,798</b>

Le altre spese amministrative riguardano le riunioni dei gruppi di esperti, le missioni e altri costi associati al personale.

		2024	2025	2026	2027 e oltre	TOTALE
DG: CLIMA						
○ Risorse umane		0,171	0,171	0,171	0,171	<b>0,684</b>
○ Altre spese amministrative						
<b>TOTALE DG CLIMA</b>	Stanziamanti	0,171	0,171	0,171	0,171	<b>0,684</b>

<b>TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale</b>	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,472	0,670	0,670	0,670	<b>2,482</b>
--	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

			2024	2025	2026	2027 e oltre	<b>TOTALE</b>
<b>TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 del quadro finanziario pluriennale</b>	Impegni		0,472	2,258	2,615	2,584	7,959
	Pagamenti		0,472	2,258	2,615	2,584	7,959

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno N		Anno N+1		Anno N+2		Anno N+3		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)						<b>TOTALE</b>		
	<b>RISULTATI</b>																		
	Tipo <sup>28</sup>	Costo medio	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	z:	Costo	N. totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1 <sup>29</sup> ...																			
- Risultato																			
- Risultato																			
- Risultato																			
Totale parziale obiettivo specifico 1																			
OBIETTIVO SPECIFICO 2...																			
- Risultato																			
Totale parziale obiettivo specifico 2																			
<b>TOTALE</b>																			

<sup>28</sup> I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

<sup>29</sup> Come descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici...".

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sul risorse umane dell'AEA e sugli stanziamenti amministrativi della Commissione

1.1.1.1. Incidenza prevista sulle risorse umane dell'AEA

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	2023	2024	2025	2026	2027 e oltre	TOTALE
--	------	------	------	------	--------------	--------

Agenti temporanei (gradi AD)			0,346	0,705	0,719	<b>1,770</b>
Agenti temporanei (gradi AST)						
Agenti contrattuali			0,123	0,250	0,255	<b>0,628</b>
Esperti nazionali distaccati						

<b>TOTALE</b>			0,468	0,955	0,974	2,398
---------------	--	--	-------	-------	-------	-------

Fabbisogno di personale (ETP)

	2023	2024	2025	2026	2027 e oltre	TOTALE
--	------	------	------	------	--------------	--------

Agenti temporanei (gradi AD)			3	3	3	
Agenti temporanei (gradi AST)						
Agenti contrattuali			2	2	2	
Esperti nazionali distaccati						

<b>TOTALE</b>			5	5	5	
---------------	--	--	---	---	---	--

### 1.1.1.2. Fabbisogno previsto sugli stanziamenti amministrativi della Commissione

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

		2024	2025	2026	2027	TOTALE
--	--	------	------	------	------	--------

<b>RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale</b>						
Risorse umane		0,435	0,606	0,606	0,606	2,253
Altre spese amministrative		0,037	0,064	0,064	0,064	0,229
<b>Totale parziale RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale</b>		<b>0,472</b>	<b>0,670</b>	<b>0,670</b>	<b>0,670</b>	<b>2,482</b>

Il costo per ETP (AD/AST) calcolato ammonta a 171 000 EUR/anno. Le "altre spese amministrative" riguardano le riunioni del comitato e dei gruppi di esperti, le missioni e altri costi associati al personale.

<b>Esclusa la RUBRICA 7<sup>30</sup> del quadro finanziario pluriennale</b>		2024	2025	2026	2027	TOTALE
Risorse umane						
Altre spese amministrative						
<b>Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale</b>						

<b>TOTALE</b>		<b>0,472</b>	<b>0,670</b>	<b>0,670</b>	<b>0,670</b>	<b>2,482</b>
---------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

<sup>30</sup> Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

### 3.2.3.3. Fabbisogno previsto di risorse umane nella Commissione

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

*Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno*

	2023	2024	2025	2026	2027 e oltre
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione) – DG ENV		1	2	2	2
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione) – DG CLIMA		1	1	1	1
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione) – JRC					
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione) – DG DEFIS					
20 01 02 03 (delegazioni)					
01 01 01 01 (ricerca indiretta)					
01 01 01 11 (ricerca diretta)					
Altre linee di bilancio (specificare)					
20 02 01 (AC, END, INT della dotazione globale) – DG ENV		1	1	1	1
20 02 03 (AC, AL, END, INT e JPD nelle delegazioni)					
<b>XX 01 xx yy zz °</b>	- in sede				
	- nelle delegazioni				
01 01 01 02 (AC, END, INT - ricerca indiretta)					
01 01 01 12 (AC, END, INT - ricerca diretta)					
Altre linee di bilancio (specificare)					
<b>TOTALE</b>		3	4	4	4

**XX** è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei ENV	<p>Coordinarsi con i servizi competenti e fornire sostegno agli Stati membri nell'attuazione dell'iniziativa, in particolare nei settori che seguono: campionamento, dati, metodologia, valutazione, monitoraggio e analisi</p> <p>Sostenere il dialogo sul monitoraggio delle foreste con gli Stati membri e le loro autorità competenti, anche nell'ambito dei gruppi di esperti e dei comitati pertinenti; riferire al PE e al Consiglio</p> <p>Preparare e coordinare l'adozione degli atti di esecuzione e delegati della Commissione previsti dalla normativa sul monitoraggio delle foreste</p> <p>Preparare e condurre il monitoraggio e la verifica dell'attuazione della normativa da parte degli Stati membri</p> <p>Gestire l'accordo sul partenariato per le scienze forestali e i servizi di Copernicus con il JRC e quello sui servizi di Copernicus e sul sistema europeo d'informazione forestale con l'AEA, aggiornati ai fini della conformità alle prescrizioni della normativa sul monitoraggio delle foreste</p>
Personale esterno	Sostegno generale per l'attuazione della normativa sul monitoraggio delle foreste (per lo sviluppo di orientamenti tecnici / il sostegno fornito agli Stati membri)

<p>Funzionari e agenti temporanei CLIMA</p>	<p>Coordinarsi con i servizi competenti e fornire sostegno agli Stati membri nell'attuazione dell'iniziativa, in particolare nei settori che seguono: campionamento, dati, metodologia, valutazione, monitoraggio e analisi</p> <p>Sostenere il dialogo sul monitoraggio delle foreste con gli Stati membri e le loro autorità competenti, anche nell'ambito dei gruppi di esperti e dei comitati pertinenti; riferire al PE e al Consiglio</p> <p>Preparare e coordinare l'adozione degli atti di esecuzione e delegati della Commissione previsti dalla normativa sul monitoraggio delle foreste</p>
<p>Funzionari e agenti temporanei JRC</p>	<p>Gestire il partenariato europeo per le scienze forestali, sviluppare strumenti di monitoraggio basati sull'osservazione della terra, sostenere l'aggiornamento del sistema europeo d'informazione forestale, facilitare l'armonizzazione delle metodologie.</p>

### 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

I compiti supplementari di cui la Commissione deve farsi carico richiedono un ulteriore fabbisogno di risorse in relazione all'importo del contributo dell'Unione e ai posti della tabella dell'organico dell'Agenzia europea dell'ambiente. L'aumento del contributo dell'UE all'AEA in relazione ai compiti di monitoraggio delle foreste sarà compensato a metà dalle linee di bilancio 09.0201 - LIFE Natura e Biodiversità e 09.0203 - LIFE Clima. L'aumento del contributo dell'UE all'AEA in relazione ai compiti di monitoraggio del suolo sarà compensato dalla linea di bilancio 09.0201 - LIFE Natura e Biodiversità. I costi previsti nella linea di bilancio 09 02 01 saranno sostenuti dal programma LIFE e saranno pianificati nell'ambito degli esercizi del piano di gestione annuale della DG ENV. Il fabbisogno in termini di risorse umane sarà preferibilmente soddisfatto da una dotazione supplementare nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse umane.

- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- comporta una revisione del QFP.

### 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N <sup>31</sup>	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

<sup>31</sup> L'anno N è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa. Sostituire "N" con il primo anno di attuazione previsto (ad es. 2021) e così per gli anni a seguire.

### 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
  - sulle risorse proprie
  - su altre entrate
  - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa <sup>32</sup>					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo .....									

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

<sup>32</sup> Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.